



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 379/07 RG Tribunale monoc. Trento

N. 3740/03 RG Notizie reato

LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PENALE

composta dai signori magistrati:

Dott. **CARMINE PAGLIUCA**

Dott. **MARIANO ALVIGGI**

Dott. **LAURA PAOLUCCI**

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

ha pronunciato alla pubblica udienza la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di

1) COZZINI DANIELE nt. a Pinzolo (TN) il 11/10/1938 residente a Trento
loc. Piazzino n. 19/2 (dom. dich,)

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - CONTUMACE

2) PARIS ARMANDO nt. a Trento (TN) il 07/12/1932 residente a Trento via
De Campi n. 22 (dom. dich.)

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - CONTUMACE

N 317/08 Reg. Sent.

N 132/08 Reg. Gen.

Data della sentenza

24/10/2008

Depositata in
Cancelleria

il **10 GIU. 2009**

Il Cancelliere

Minuta consegnata dall'estensore
il 04/06/2009

Notifica estratto contumac.

.....
.....

Avviso deposito sentenza

.....
.....

Ricorso per Cassazione il

.....
.....

Trasmessi atti alla Cassazione

il.....

Redatta scheda il

.....
.....

Redatta parcella il

.....
N.....

.....C.P.

Trasmesso estratto sentenza
a sensi art. 650 c.p.p. il

.....
.....

Restituiti atti al Tribunale/

Pretura il.....

.....

3) BETTA CORNELIO nt. a Meano (TN) il 04/09/1922 residente a Trento via del Malgar n. 8 (dom. dich.)

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - CONTUMACE

4) CRISTANELLI ALBERTO nt. a Ronzone (TN) il 17/08/1941 residente a Trento via Tambosi n. 33

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - CONTUMACE

5) LUCHI FABIO nt. a Romallo (TN) il 21/03/1942 residente a Romallo(TN) piazza Madonna Pellegrina n. 3 (dom. dich.)

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - CONTUMACE

6) POLLINI MARIO nt. a Riva del Garda (TN) il 15/08/1932 residente a Riva del Garda (TN) viale Prati n. 4

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - PRESENTE

7) TARTAROTTI UGO nt. a Pomarolo (TN) il 27/07/1920 residente a Trento via Brescia n. 99

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - CONTUMACE

8) CONOTTER LUCIANO nt. a Trento (TN) il 28/02/1944 residente a Trento via Prepositura n. 48 (dom. dich.)

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - CONTUMACE

9) MASCHIO PIER RENATO nt. a Pergine Valsugana (TN) il 06/08/1944 residente a Trento piazza Cantore n. 3 (dom. dich.)

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - CONTUMACE

10) BERTOLI ERNESTO nt. a Milano il 18/10/1937 residente a Dimaro frazione Folgarida strada dei Brenzi n. 26 (dom. dich.)

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - CONTUMACE

11) VICENZI RENATO nt. a Pejo (TN) il 28/06/1941 residente a Pejo (TN) via Turri n. 31 (dom. dich.)

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - CONTUMACE

12) WEGHER GIUSEPPE nt. a Sanzeno (TN) il 27/08/1940 residente a Sanzeno frazione Sanzeno n. 75 (dom. dich.)

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - CONTUMACE

I M P U T A T I

per il delitto p.p. dagli artt. 113, 589, 1° e 2° comma c.p., 2087 c.c. perché, in cooperazione fra loro e nelle rispettive qualità, per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza e imperizia nonché per colpa specifica consistita nella violazione delle disposizioni del D.P.R. n. 303 del 19.03.1956 ed in particolare dell'art.21, cagionavano la morte di BORGA Paolo a seguito di malattia consistita in mesotelioma maligno della pleura.

BORGA Paolo veniva assunto alle dipendenze delle Ferrovie Trento Male' S.p.A. in data 18.01.1971; dalla data di assunzione al 31.05.1978 svolgeva le mansioni di elettricista, inquadrato come "operaio di seconda classe" e, successivamente, come "operaio di prima classe"; dal 31.05.1978 al 30.06.1982 svolgeva le mansioni di elettricista inquadrato come "capo squadra".

Gli imputati omettevano di adottare tutti gli accorgimenti strutturali e organizzativi, imposti dalla normativa prevenzionale specifica e comunque consentiti dalla tecnica del periodo, idonei ad impedire o comunque a ridurre il diffondersi di polveri di amianto prodotte dalle lavorazioni eseguite nell'officina di Trento della Ferrovie Trento Male' S.p.A durante le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locomotori e rotabili, ciò che causava una consistente e comunque non controllata dispersione di fibre di amianto con la conseguente incontrollata esposizione dei

dipendenti alle relative polveri. Tale esposizione causava l'insorgere e lo sviluppo del mesotelioma alla pleura ed il decesso di BORGA Paolo, che era venuto a contatto con tali polveri di amianto durante le predette operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, cui era addetto in qualità di elettricista.

Gli imputati, nel periodo che va dal 18.1.1971 al dicembre del 1982, ricoprivano nella Ferrovie Trento Male' S.p.A le funzioni e le cariche di seguito elencate: COZZINI Daniele, direttore di esercizio dal 18.11.1976 al dicembre del 1982, PARIS Armando consigliere di amministrazione dal 28 maggio 1974 al 15.5.76, POLLINI Mario consigliere di amministrazione dal 19.05.1971 al 18.04.1973, TARTAROTTI Ugo consigliere di amministrazione dal 19.05.1971 fino al maggio 1977, BETTA Cornelio consigliere di amministrazione dall'aprile del 1971 fino al maggio 1977, CONOTTER Luciano consigliere di amministrazione dal 5.5.1977 fino al 29.4.1980, CONCI Nello consigliere di amministrazione dal 28.5.1974 fino al 29.4.1980, LUCHI Fabio consigliere di amministrazione dal 28.05.1974 fino al dicembre 1982, CRISTANELLI Alberto consigliere di amministrazione dal 29.5.1973 fino al 29.4.1980, MASCHIO Renato di consigliere di amministrazione dal 5.5.1977 fino al 29.4.1980, MAZZURANA Diego consigliere di amministrazione dal 5.5.1977 al dicembre 1982, BASILI Alberto consigliere di amministrazione dall'1.1.1974 fino al 31.12.1980, WEGHER Giuseppe consigliere di amministrazione dal 3.5.1979 fino al dicembre 1982, VINCENZI Renato consigliere di amministrazione dal 29.4.1980 fino al dicembre 1982, BERTOLI Ernesto consigliere di amministrazione dal 29.4.1980 fino al dicembre 1982.

Reato consumato in Cles il 02.07.2003, azioni ed omissioni commessi in Trento.

A P P E L L A N T I

I Pubblici Ministeri avverso la sentenza del Tribunale di Trento in composizione monocratica n. 827/07 del 09/11/2007 che assolveva tutti gli imputati dal reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Consigliere Dott. Mariano Alviggi

Sentito il sostituto Procuratore della Repubblica di Trento dr. Pasquale Profitti (applicato con decreto d.d. 13/09/2008) che ha concluso per l'accoglimento dell'appello con condanna per tutti gli imputati a mesi sei di reclusione.

Sentito il difensore della parte civile - **MUNGASI VINCENZO** in qualità di Presidente dell'I.N.A.I.L. - avv. De Luca Giovanni di Brescia che deposita nota spese e conclusioni scritte richiamandosi a quest'ultime.

Sentiti i difensori di fiducia per 1°, 4°, 5°, 8°, 10°, 11°, 12° imp. avv. Stefenelli Marco, di Trento, l'Avv. Spagnolo Sergio di Milano per 1° imp., l'Avv. Maurizio Pellegrini di Trento per 2° e 3° imp, l'Avv. Franco Larentis di Trento per 5°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12° imp.; l'avv. Fabio Valcanover di Trento per il 6° imp., l'Avv. Alberto

Pietropaolo anche in sostituzione del codifensore Avv De Carneri Sergio per il 7° imp. concludono e richiedono il rigetto dell'appello del Pubblico Ministero e conferma della sentenza di primo grado

MOTIVI DELLA DECISIONE

COZZINI Daniele, PARIS Armando, BETTA Cornelio, CRISTANELLI Alberto, LUCHI Fabio, POLLINI Mario, TARTAROTTI Ugo, CONOTTER Luciano, MASCHIO Pier Renato, BERTOLI Ernesto, VICENZI Renato e WEGHER Giuseppe, nella loro qualità di direttore di esercizio il primo, dal novembre 1976 al dicembre 1982, della Ferrovie Trento Male' S.p.A e di componenti del consiglio di amministrazione di tale società tutti gli altri nei periodi di tempo in rubrica meglio indicati, venivano tratti a giudizio per rispondere del reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore BORGA Paolo, deceduto nel luglio 2003 a seguito di malattia consistita in mesotelioma maligno della pleura, il quale, dopo esser stato assunto alle dipendenze della società succitata in data 18.01.1971, da tale momento al 30.06.1982 vi aveva svolto le mansioni di elettricista dapprima come operaio ed in seguito come "capo squadra".

Ai predetti veniva addebitato di aver omesso di adottare tutti gli accorgimenti strutturali e organizzativi, imposti dalla normativa prevenzionale specifica e comunque consentiti dalla tecnica del periodo, idonei ad impedire o comunque a ridurre il diffondersi di polveri di amianto prodotte dalle lavorazioni eseguite nell'officina di Trento della Ferrovie Trento Male' S.p.A durante le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locomotori e rotabili, ciò che causava una consistente e comunque non controllata dispersione di fibre di amianto con la conseguente incontrollata esposizione dei dipendenti, fra i quali appunto il Borgia, alle relative polveri.

In esito peraltro all'istruttoria dibattimentale, svoltasi in presenza di alcuni soltanto degli imputati e nel corso della quale venivano escussi numerosi testi e consulenti, fra i quali i due diversi periti d'ufficio separatamente nominati dal Gip in sede di incidenti probatori, con sentenza 9.11.2007 il Tribunale di Trento perveniva all'assoluzione di tutti gli imputati, con l'eguale formula perché il fatto non costituisce

reato, sulla base di articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, quali di seguito in termini molto sintetici riassunte.

Sulla base della documentazione medica in atti, dell'esito dell'indagine necroscopica e dell'anamnesi lavorativa del Borga il primo giudice ha ritenuto innanzitutto sussistente con sicurezza il rapporto di causalità tra la prolungata esposizione ad asbesto del lavoratore e l'insorgenza del mesotelioma pleurico che ne causava il decesso.

Da quanto emerso poi dall'istruttoria dibattimentale altresì ha ritenuto il Tribunale di poter affermare l'assoluta inadeguatezza dei dispositivi adottati dall'azienda per ridurre l'inalazione dell'amianto presente nell'ambiente di lavoro (v. sulla vetture riparate in officina) al di sotto dei limiti di tollerabilità previsti nel corso degli anni, nulla essendo stato invero fatto a tal riguardo fino al 1990 e nessuna indicazione essendo stata parimenti fornita agli operai sulla presenza di amianto o di altro pericolo nelle inalazioni da polvere; ciò con la conseguenza che l'omessa adozione dei provvedimenti organizzativi e tecnici, inerenti sia la prevenzione primaria che quella secondaria, idonei a ridurre detto pericolo per l'appunto integra senz'altro la violazione dell'obbligo gravante sui datori di lavoro, dirigenti e preposti di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.), in particolare attuando le misure di igiene per impedire o ridurre secondo la migliore tecnica disponibile lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro di polveri di qualunque specie (v. artt. 4 e 21 del DPR 303/56).

Con riferimento invece al profilo della colpa, ha ritenuto il primo giudice in primo luogo che il ruolo all'epoca rivestito dal Cozzini (quello cioè di direttore di esercizio, in assenza di direttore generale, presso le FTM, e quindi di vertice tecnico dell'amministrazione della datrice di lavoro) senz'altro costituisca in lui la qualità di destinatario delle norme antinfortunistiche la cui violazione è stata contestata, e quindi di responsabile della sicurezza, perciò stesso tenuto a disporre tutte le modifiche impiantistiche necessarie per ridurre i livelli di

polverosità nell' ambiente di lavoro ed a dotare gli operai dei mezzi di prevenzione utili a difenderli da un pericolo (v. l'inalazione di amianto) e da un evento (v. situazione di danno per i medesimi di fatto concretizzantesi in una malattia professionale riconducibile proprio all'anzidetta inalazione di amianto, e di per sé potenzialmente mortale) che a quell'epoca sicuramente si presentavano come prevedibili e prevenibili; ciò in particolare essendosi trovato l'imputato nella condizione ora di essere al corrente della presenza di amianto sia nelle vetture (in quanto evidenziata nel libretto inerente le stesse siccome fornito alle FTM dalla casa costruttrice) sia più in generale nell'ambiente di lavoro, come pure del resto di conoscere le situazioni e le fonti di pericolosità dell'attività lavorativa da lui gestita (atteso invero che fin dal 1965 era noto non solo nell'ambiente medico legale quanto anche in quello degli addetti ai lavori, e quindi dei dirigenti di impresa, che l'amianto provocava malattie potenzialmente mortali), ora di ricorrere a strumenti di protezione, collettivi ed individuali, sicuramente efficaci, quali pur essi all'epoca senz'altro disponibili.

Ed infatti la costante giurisprudenza della corte di cassazione ha affermato il principio che ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla potenziale attitudine della condotta a dar vita a una situazione di danno, e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione, laddove poi la misura della diligenza, della prudenza o della perizia dovute non va rapportata a un generico e indifferenziato uomo medio, bensì al modello di agente che svolge la stessa professione, lo stesso ufficio o mestiere dell'agente in carne ed ossa.

Diversamente, ed in secondo luogo, ha ritenuto il Tribunale di non poter ravvisare alcun profilo di colpa in riferimento alla posizione di tutti gli altri imputati per la ragione che, pur essendo in linea teorica agli stessi addebitabile la condotta colpevole oggetto di addebito per la loro qualità di componenti del consiglio di amministrazione delle FTM, perciò stesso chiamati a costituire l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'assemblea ed a esercitare la gestione dell'attività sociale, e quindi in definitiva destinati ad esser identificati come datori

di lavoro ai fini dell'applicazione della normativa di prevenzione, in ogni caso non può tralasciarsi il dato di fatto della sostanziale volontà dello stesso consiglio di amministrazione di limitare il proprio ruolo a settori di esclusivo interesse politico ed alle scelte strategiche della società, concessionaria di pubblico trasporto, con contestuale delega al direttore generale Cozzini, sì generica e di fatto ma indiscutibile ed indiscussa nelle relazioni aziendali ed all'esterno dell'impresa, su ogni tema attinente l'organizzazione del lavoro.

Per quel che concerne invece il nesso causale tra la morte per mesotelioma del Borga e le contestate violazioni antinfortunistiche, ha ritenuto il Tribunale di dover pervenire ad un giudizio finale di insussistenza di esso, e ciò all'esito di un percorso argomentativo complesso che a sua volta può così riassumersi.

1) Sul punto, ed in riferimento alla necessità di dimostrare non già una generica dipendenza causale dell'evento dalla condotta quanto invece il necessario nesso di condizionamento fra l'una e l'altro, pacifica è la necessità di adeguarsi a quell'orientamento giurisprudenziale, oramai acquisito a seguito della sentenza Franzese delle Sezioni Unite della Suprema Corte, per cui il rapporto di causalità non può ritenersi esistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica ma deve esser verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, nonchè ricorrendo alla formulazione di un'ipotesi alternativa controfattuale ed a regole di copertura statistiche che consentano di raggiungere un risultato attendibile;

2) In tal senso non può semplicemente farsi riferimento al criterio dell'aumento del rischio, che confonde il diverso argomento dell'identificazione della colpa con quello della causalità.

3) Nel caso di specie, dato per pacificamente accettato da tutti i consulenti il dato della elevata correlazione, in termini di statistica epidemiologica, tra pregressa esposizione all'amianto e la successiva comparsa del mesotelioma, diverse e contrapposte sono le posizioni assunte dai consulenti di parte e dai periti d'ufficio sulle concrete problematiche comunque inerenti la determinazione clinica della patologia insorta nel Borga e sulle concrete possibilità che una condotta diligente degli imputati avrebbe avuto di evitarla.

4) Da un lato infatti, e da parte dei consulenti della responsabile civile, in qualche modo confortati dal perito Buccelli, si afferma che: a) il dato che precede, di natura statistico-quantitativa, ha validità appunto solo dal punto di vista epidemiologico e non della ricostruzione della malattia nel singolo caso in esame, non esprimendo esso un giudizio certo sulla eziologia della stessa e sulla sua evoluzione, ditalchè può concludersi che nel presente caso non v'è prova che la causa del mesotelioma sia stata proprio quella indicata dall'accusa; b) in ogni caso la determinazione dell'effetto letale può ricollegarsi anche ad una sola dose minima (v. la cd. trigger dose) e la successiva ulteriore esposizione non ha effetti neppure limitati ai fini di accorciare i tempi di latenza, dimodochè per la determinazione della morte del Borga potrebbero esser stati sufficienti pochi giorni di inalazione in officina anche per dosi modeste, senza dunque alcuna certezza in termini di rilievo causale della rilevanza della lunga e rischiosa esposizione successiva alle fibre di amianto.

5) Dall'altro lato, e da parte dei consulenti del P.M e del perito Soffritti, si sostiene che: a) è stato accertato con indagini statistiche che gli incrementi del livello e della durata dell'esposizione ad amianto determinano un aumento delle patologie polmonari correlate, e quindi può affermarsi la correlazione positiva tra esposizione alle fibre ed effetti cancerogeni con il ricorso a sensate regole logiche, e cioè con la estensione degli esiti delle ricerche epidemiologiche alla ricostruzione dei singoli casi concreti; b) la tesi poi della trigger dose non può validamente sostenersi perché priva di plausibilità biologica, essendo una regola generale che il rischio aumenta in proporzione alla dose e non comprendendosi perché il mesotelioma dovrebbe rappresentare l'unica eccezione a tale regola, dimodochè anche sotto tale profilo può concludersi, sia pure senza affermazioni di certezza clinica ma con il ricorso a sensate regole logiche, che con l'aumentare della dose maggiori sono le probabilità che si esprimano gli effetti legati all'amianto. Il che a sua volta conduce ad affermare che nel caso di specie il nesso di causalità dovrebbe riconoscersi come sicuramente esistente quanto meno in relazione alla posizione del Cozzini, in quanto, sostituendo al suo comportamento omissivo quello che si

assume come doveroso, probabilmente si sarebbe quantomeno ottenuto l'effetto di ritardo dell'evento morte.

6) La soluzione ai temi offerti dalle posizioni che precedono non possono ricavarsi dai precedenti giurisprudenziali in materia, in quanto relativi a vicende processuali che per la loro unicità e peculiarità non si prestano appunto a consentire una pedissequa estensione al caso in esame delle argomentazioni e conclusioni in esse raggiunte.

7) Nell'ottica pertanto di dover procedere all'analisi concreta del fatto da giudicare sulla scorta soltanto dei dati in atti, ed in particolare delle posizioni dei periti d'ufficio come innanzi indicate, da ultimo ribadite e precisate dai medesimi in sede di udienza dibattimentale, può ritenersi che la tesi del Buccelli, in linea con quella dei consulenti delle difese, sia non condivisibile per la contraddittorietà che la contraddistingue (v. mesotelioma non correlato, epperò affermazione che in assenza di misure di prevenzione non si contraevano le probabilità per il lavoratore di inalare le fibre aerodisperse che potevano produrre il mesotelioma) e per la palese inesattezza sull'argomento relativo alla prevedibilità dell'evento, laddove preferibile sia quella del Soffritti per la maggior coerenza degli argomenti usati con i risultati e perché prospetta un chiaro panorama del fenomeno del collegamento del mesotelioma con l'esposizione all'amianto nel suo complesso.

8) Tale scelta di campo conduce innanzitutto ad affermare nel caso di specie, in assenza di qualsiasi sospetto di esistenza di altre cause accreditate di essere alternative all'amianto nella determinazione della malattia, ed in presenza invece di sicuro espletamento di attività professionale che metteva in contatto con le polveri di amianto, esser processualmente certo, in termini di sicurezza logica, che la morte del Borga per mesotelioma sia riconducibile all'esposizione all'amianto nel corso dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze delle FTM.

9) Diversamente, ed in riferimento al diverso ed ulteriore problema della rilevanza causale nella determinazione dell'evento lesivo delle condotte di ciascuno dei singoli imputati, che a sua volta si sostanzia nell'accertamento del fatto se la quantità di accumulo di dosi di amianto abbia rivestito un qualche effetto nella determinazione

dell'evento anzidetto, gli stessi motivi di dubbio a tal riguardo manifestati sia dal perito Soffritti sia dall'autorevole consulente del PM Bianchi, laddove hanno cioè finito per affermare che solo in termini di probabilità di rilievo ed interesse statistico può considerarsi fondata la tesi di accusa dell'effetto di abbreviazione della latenza ad opera della protrazione all'esposizione, impediscono di affermare in relazione alla posizione Cozzini, una volta che gli stessi abbiano altresì ritenuto che la dose di inalazione determinante per il Borga sia stata quella del primo periodo di lavoro al quale era estraneo l'imputato suddetto, che con altrettanta sicurezza logica possa considerarsi per l'appunto dimostrata la tesi d'accusa di cui innanzi, a tal fine non potendo invero fondarsi una condanna su una semplice constatazione di probabilità quale quella che precede, la quale di fatto equivale a quell'affermazione di mero incremento del rischio di cui si è in precedenza detto. In altri termini, e con riguardo al Cozzini, l'incertezza del riscontro probatorio e quindi il ragionevole dubbio sulla efficacia condizionante della condotta omissiva non possono che condurre alla negazione dell'esistenza del nesso di condizionamento.

10) Per quel che concerne poi, e da ultimo, le posizioni degli altri imputati, fra loro evidentemente distinte per esser stato ciascuno di essi componente del consiglio di amministrazione per un periodo di tempo diverso rispetto agli altri, la difficoltà dell'accertamento del nesso causale nella presente fattispecie omissiva non può certo risolversi nell'affermazione di una generale responsabilità collettiva di tutti quanti presentino un collegamento materiale con il fatto, trattandosi di responsabilità penale personale. Al contempo, discendendo la responsabilità omissiva dal mancato esercizio di un potere, non può sottacersi che ciascun componente del consiglio aveva solo il potere di sottoporre il caso all'attenzione dell'organo collegiale, e non certo quello di adottare iniziative individuali, così da potersi ipotizzare, in sede di formulazione dell'ipotesi contro fattuale, la possibile adozione di decisioni solo dopo che l'organo tecnico avesse fornito una risposta al quesito; risposta che nello specifico sarebbe stata di segno contrario all'adozione di misure di alcun genere, e quindi alla modificazione della grave situazione di rischio in cui i dipendenti versavano, se è vero che in occasione della prima indagine

delle FTM in materia igienico ambientale del 1988 l'analisi di materiale coibente prelevato da una macchina in riparazione fu negativa. Peraltro neppure può sottacersi che la condotta colpevole contestata presuppone la prevedibilità dell'evento da parte dell'autore, laddove nel caso di specie non può certo pretendersi da ciascun consigliere, tanto più in presenza di una delega di fatto a persone esperte quali il Cozzini ed il Bassetti, un continuo aggiornamento sui dati di letteratura di medicina ambientale propri del settore, e quindi sulla materia degli effetti dell'esposizione all'amianto in ambiente di lavoro, e sulle caratteristiche tecniche delle elettromotrici impiegate dalle FTM.

Avverso la decisione ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, il quale, preliminarmente richiamati i passaggi salienti dell'iter argomentativo del primo giudice, ne contesta poi le determinazioni finali in riferimento ai seguenti specifici profili.

A) La posizione di garanzia dei consiglieri di amministrazione.

L'esclusione, da parte del Tribunale, dell'addebitabilità soggettiva della condotta e dell'evento agli imputati diversi dal Cozzini sarebbe censurabile perché:

- il CDA, organo di gestione ordinaria e straordinaria delle FTM, avrebbe potuto delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri, epperò ciò non fece mai;
- sì nel 1970 esso nominava un direttore di esercizio nella persona di Alfredo Bassetti, poi deceduto e sostituito nel 1976 dal Cozzini, epperò solo veniva genericamente incaricato il primo di assumere la responsabilità dell'impresa, senza specificazione di compiti ed indicazione di limiti di spesa, e parimenti nulla veniva a tal riguardo specificato in occasione della successiva nomina a direttore del Cozzini;
- in concomitanza con la presenza dei due suddetti comunque il CDA si occupava non solo di delineare le linee strategiche dell'attività sociale quanto anche dell'ordinaria amministrazione della società, fin

negli aspetti più minuti e spiccioli (v. ad esempio le delibere sull'acquisto di un autocarrello diesel per il servizio di manutenzione, e/o di scarpe antinfortunistiche), a dimostrazione del fatto dunque che il direttore di esercizio godeva sicuramente di una propria autonomia operativa ma agiva pur sempre in esecuzione delle linee e decisioni dello stesso CDA, in quanto personalmente privo di disponibilità finanziaria;

- le risultanze probatorie in tal senso sarebbero inequivocabili, e contrarie appunto alle conclusioni del primo giudice in tema di avvenuto conferimento di una delega di fatto al Cozzini in materia di sicurezza così ampia da escludere in toto la responsabilità dei consiglieri di amministrazione, e cioè del datore di lavoro;
- peraltro da quanto precede non discenderebbe in ogni caso la concorrente responsabilità dell'imputato suddetto, il quale proprio in virtù del suo ruolo, e quindi iure proprio, aveva il dovere di segnalare prontamente al CDA l'esistenza di un rischio per i lavoratori di esposizione quantomeno a polveri nocive per la salute umana;
- da ultimo, e con riferimento alle conclusive affermazioni del primo giudice sull'idoneità dei poteri di ciascun singolo consigliere di effettivamente incidere sulla situazione di rischio, il ragionamento contro fattuale operato dallo stesso Tribunale è da ritenersi scorretto perché operato sostituendo mentalmente alla omissione riscontrata non già una condotta virtuosa e corretta (ovverossia la deliberazione di una seria, approfondita e prolungata indagine volta ad individuare la presenza di amianto nei rotabili) quanto invece un accertamento condotto in modo palesemente scorretto ed imperito, laddove al contempo ben poteva pretendersi dagli imputati, imprenditori, di eseguire il loro lavoro con il rispetto delle regole proprie del ruolo e con la particolare sensibilità richiesta dalle norme che tutelano l'integrità psicofisica dei dipendenti.

B) Il rapporto di causalità – l'aspetto tecnico-scientifico

In primo luogo il Tribunale clamorosamente sbaglia laddove, dopo aver recepito le indicazioni Soffritti-Bianchi sulla sicura riconducibilità della morte per mesotelioma del Borga alla sua

esposizione all'amianto presso le officine FTM a partire dal 1971, con probabile individuazione del periodo 1971-1978 come quello a tal fine decisivo, ha escluso poi l'esistenza di nesso causale in relazione agli imputati componenti del consiglio di amministrazione proprio in quegli anni, e ciò perché per loro il problema del nesso causale per l'appunto si poneva solo nei termini di accertamento di un legame di condizionamento necessario tra esposizione ad amianto ed insorgenza della malattia.

Senonché il Tribunale altresì sbaglia, in secondo luogo, laddove, dopo aver sotto il profilo generale ed astratto recepito l'ulteriore affermazione Soffritti-Bianchi, debitamente supportata da indagini sperimentali, biomolecolari ed epidemiologiche, nonché da elementi di ragionevolezza, secondo cui il mesotelioma pleurico é dose-correlato (nel senso cioè che aumentando la dose aumenta il rischio di insorgenza della malattia ed il protrarsi all'esposizione incide sul periodo di latenza, abbreviandolo), nell'applicare al caso specifico tale affermazione ha poi di fatto ritenuto di dover concludere nel senso dell'impossibilità comunque di desumere dal giudizio di plausibilità scientifica affermato dai consulenti suddetti quella certezza logica processualmente richiesta ai fini della dichiarazione di sussistenza del nesso causale della circostanza appunto per cui il protrarsi dell'esposizione abbrevia il periodo di latenza.

Ed invero proprio il suddetto giudizio di plausibilità scientifica espresso da Soffritti-Bianchi, una volta dai medesimi contestualizzato rispetto al caso concreto in esame laddove testualmente affermavano a dibattimento esser stato esposto il Borga soprattutto nella fase iniziale della sua attività (anni 71/78) ad un forte livello di esposizione e che comunque anche la successiva sua protrazione all'esposizione non poteva esser giudicata irrilevante, avrebbe dovuto condurre il Tribunale, una volta letto in combinato disposto con le opzioni scientifiche da cui lo stesso giudice muove e con le risultanze istruttorie in atti, a conclusioni opposte rispetto a quelle contenute in sentenza per tutti gli imputati, proprio in quanto provata l'incidenza causale delle condotte omissive loro ascritte sull'insorgenza del tumore e sul periodo di latenza.

C) Il rapporto di causalità – l'aspetto tecnico-giuridico.

Anche sotto tale profilo la sentenza è criticabile a causa dell'evidente tentativo del Tribunale di differenziare a tutti i costi il caso in esame rispetto a quelli affrontati dalla Suprema Corte nelle massime pure indicate in motivazione, ed in occasione dei quali ripetutamente è stata affermata dal giudice di legittimità la tesi del mesotelioma come tumore dose correlato e dell'incidenza della protrazione dell'esposizione sull'evolversi ed ampiezza del periodo di latenza.

In particolare deve ritenersi censurabile la decisione dello stesso primo giudice ora di non considerare che anche in quei casi i giudici di merito evidenziavano come il richiamo necessario effettuato dai periti e consulenti al probabilismo non scalfisse affatto la sostanziale certezza/alta probabilità logica della conclusione finale, ora di sminuire poi l'importanza di quel giudizio di plausibilità scientifica formulato dal Bianchi, ed indebitamente trasformato in sentenza in giudizio di probabilità di mero rilievo ed interesse statistico, che in maniera evidente risulta invece equivalente a quello per l'appunto tenuto in considerazione nelle massime di cui innanzi al fine di pervenire all'affermazione di colpevolezza dei relativi soggetti ivi imputati.

Proprio richiamando i punti salienti delle stesse in ordine alla tematica in esame, nonché evidenziando come una volta applicati i principi affermati dal giudice di legittimità alla vicenda del Borga, nonché esaminate le risultanze probatorie in atti, sia evidente a questo punto la responsabilità di tutti gli imputati in relazione all'incidenza del protrarsi dell'esposizione del medesimo ad amianto quantomeno sul periodo di latenza della malattia che ne determinava il decesso, conclude in definitiva il P.M. appellante invocandone la condanna in ordine al reato loro ascritto alla pena ritenuta di giustizia.

òòòò&&&&òòòò

Ebbene l'appello merita accoglimento, essendo dell'avviso la Corte che la decisione gravata, condivisibile appieno laddove analizza e valuta, in fatto ed in diritto, i punti salienti della vicenda storico-

processuale in esame, analogamente non lo sia invece nella sua parte conclusiva specificamente riservata all'affermazione dell'inesistenza ora di prova certa a proposito del necessario nesso eziologico fra le condotte omissive contestate e l'evento lesivo occorso al Borga, ora dell'altrettanto necessario profilo colposo delle condotte suddette siccome addebitate agli imputati diversi dal Cozzini.

Fedelmente ripercorrendo l'anzidetta decisione nel suo iter espositivo, pare dunque possibile ed opportuno alla Corte prima di tutto, ed alla luce proprio dell'affermazione che precede, solo limitarsi ad una veloce disamina della congruità e legittimità delle argomentazioni e conclusioni adottate dal giudice di prime cure (e naturalmente condivise dallo stesso P.M. appellante, il quale non l'ha infatti contestate, così da doversi intendere in questa sede integralmente richiamate e ribadite) in relazione ai dati della riconducibilità della causa del decesso dello stesso Borga alla patologia "mesotelioma pleurico", della riferibilità dell'insorgenza di quest'ultimo all'esposizione all'amianto dal medesimo subita nel corso dell'attività lavorativa svolta presso le officine FTM dal 1971 al 1982, della sicura ravvisabilità infine nella fattispecie in esame delle condotte, penalmente rilevanti, addebitate in rubrica agli imputati; ciò al solo fine peraltro di operare una doverosa replica alle osservazioni al riguardo contenute nelle memorie difensive dei medesimi, siccome evidentemente impediti a suo tempo di eventualmente censurare la decisione gravata in quanto assolti da ogni imputazione nei loro confronti formulata.

Le cause della morte (Punti 1 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.5 - 4.7 della sentenza gravata)

Come detto, la Corte condivide integralmente le conclusioni della valutazione probatoria del primo giudice in ordine all'esistenza dell'evento descritto in capo di imputazione, e ad esse pertanto si riporta.

Per quel che concerne peraltro la specifica contestazione (v. a pagg. 6/12 della memoria Cozzini in data 17.10.2008) operata dal difensore di quest'ultimo nei riguardi della "semplicistica equazione esposizione

ad amianto = mesotelioma” quale asseritamente fatta propria in maniera erronea e tautologica dallo stesso Tribunale e dal P.M. appellante, e quindi anche per quanto concerne l’affermata insussistenza di idonea prova nel caso di specie in ordine tanto alla sicura riconducibilità ad amianto del mesotelioma pleurico di cui si discute, piuttosto che invece ad altre possibili fonti di contaminazione con cui fosse il Borga venuto in contatto nel corso della sua esistenza, quanto alla sicura riconducibilità comunque dell’anzidetta patologia all’esposizione ad amianto avvenuta proprio nel corso dell’attività lavorativa dallo stesso Borga prestata presso la Ferrovia Trento Malè spa, valgono le considerazioni che seguono.

Innanzitutto, è affermazione nient’affatto giustificata dalle emergenze processuali, così come in sentenza già rimarcato, quella secondo cui nulla sia emerso in atti sulla vicenda personale del Borga che consenta di escludere la riconducibilità della morte del medesimo a cause diverse dall’esposizione ad amianto, avendo per converso:

- lo stesso Borga dichiarato il 24.2.2003 all’Ispettore del Lavoro Pedrotti, in sede di informazioni testimoniali, di aver esclusivamente lavorato, prima di essere assunto dalle FTM, presso le ditte Iovi e Pelz di Cles (v. il relativo verbale allegato al verbale d’udienza 5.6.2007);
- il teste Zucal Giuseppe dichiarato il 2.9.2005 ai CC del NAS di Trento di aver lavorato pur egli presso la ditta Jori, di aver avuto modo per tal motivo di conoscere il Borga e che quest’ultimo esclusivamente si occupava della taratura di contatori elettrici in precedenza già assemblati, peraltro costituiti da materiale metallico che sicuramente non conteneva amianto (v. il relativo verbale di s.i.t. pur esso allegato al verbale d’udienza 5.6.2007);
- il teste Pelz Renzo dichiarato il 14.9.2005 sempre ai CC del NAS di Trento che il Borga aveva lavorato dal 1970 al 1971 presso la ditta del proprio genitore Pelz Carlo, che quest’ultima si occupava della realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali e che nell’espletamento di tale attività gli impiantisti non avevano assolutamente modo di lavorare con materiali contenenti amianto (v. il relativo verbale di s.i.t., sempre allegato al verbale d’udienza 5.6.2007);

- la teste Stablum Silvana a sua volta dichiarato infine, nel corso di tale udienza (v. a fogli 30 e segg.), che il marito Borga non fumava, non aveva prestato il servizio militare, non presentava familiarità genetica con patologie di natura neoplastica, aveva sempre goduto di buona salute fino al 2002, allorchè cioè si erano presentati i primi sintomi della malattia che poi l'avrebbe ucciso e reso necessaria, solo a partire dunque da quel momento, la sua sottoposizione a radio e chemio terapie (v. fra l'altro il richiamo della teste alla lettera redatta da un Borga preoccupato già nel 1996, quando cioè "*stava benissimo qui, non era malato*", da possibili eventi negativi futuri del genere proprio di quello in concreto poi verificatosi).

Dichiarazioni tutte, quelle che precedono, le quali, complessivamente valutate e valorizzate, ben consentono in realtà di escludere l'attribuzione del mesotelioma pleurico che ebbe a colpire un Borga fra l'altro nato e vissuto in località (v. Cles di Trento) sicuramente non interessata dalla presenza di erionite alle altre cause, tutte eventualmente riferibili alle vicende medico-sanitarie e/o lavorative dei soggetti interessati, elencate dalla difesa nella propria memoria qui in esame (v. cioè l'esposizione a radiazioni e/o agenti chimici, nonché la presenza di patologie infiammatorie croniche e/o esiti di traumi, tbc ed altro), e che al contempo ben giustificano per converso le diverse ed opposte conclusioni del primo giudice, quali esattamente formulate "in termini di sicurezza logica per difetto di alternative seriamente proponibili o anche solo proposte nel processo", (v. pagg. 33/37), circa la riconducibilità appunto della patologia suddetta all'esposizione ad amianto dallo stesso Borga subita per anni solo ed esclusivamente presso la FTM spa.

Ciò anche alla luce poi delle pacifiche risultanze dibattimentali in ordine al sicuro realizzarsi appunto di una siffatta prolungata esposizione (v. in seguito), delle dichiarazioni del consulente Bianchi in ordine all'avvenuto rinvenimento nei polmoni dello stesso Borga dei corpi dell'asbesto, delle comuni affermazioni infine di periti e consulenti di parte circa la possibilità di affermare, allo stato attuale delle conoscenze, che di fronte al caso singolo di mesotelioma la probabilità che si tratti di neoplasia da amianto può essere stimata per

lo meno nell'ordine del 75-80% circa (v. la pacifica qualificazione del mesotelioma quale "tumore sentinella").

In ogni caso peraltro, ed anche a voler diversamente ritenere, ovvero a voler recepire la tesi defensionale, ne andrebbe comunque rimarcata la concreta inidoneità ad influire sull'esito conclusivo della presente vicenda processuale, dal momento infatti che, data la natura della patologia in esame quale dose-correlata (siccome in seguito esposto), ed avuto riguardo alle pacifiche conseguenze che da tale affermazione la giurisprudenza di legittimità trae in riferimento alla tematica dell'individuazione delle responsabilità personali dei soggetti investiti di posizioni di garanzia, rimarrebbe pur sempre da ribadire nella fattispecie in esame la penale responsabilità degli imputati tutti per aver con le illecite condotte loro contestate contribuito a consentire una prolungata esposizione in ambito lavorativo del Borga alle fibre di amianto, e quindi anche a favorire una significativa incidenza di essa sui tempi di latenza del mesotelioma pleurico in esame e di verifica dello specifico evento mortale oggetto di giudizio (v. il puntuale richiamo nella decisione gravata a quel passo della sent. Macola del 2002 della Suprema Corte in cui si afferma che il rapporto causale va riferito non solo al verificarsi dell'evento ma anche in relazione alla natura ed ai tempi dell'offesa, nel senso che esso dovrà riconoscersi esistente *"altresì nei casi in cui si è provato che l'evento si sarebbe verificato in tempi significativamente (non minuti ed ore) più lontani, ovvero ancora quando alla condotta colposa omissiva o commissiva sia ricollegabile un'accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa (o che non sia possibile ricollegare eziologicamente alla condotta in questione)"*).

Ancora poi, e proprio in relazione sempre all'anzidetta esposizione ad amianto, gli ulteriori rilievi difensivi circa la possibilità che si ebbe essa a verificarsi ma con modalità diverse da quelle ipotizzate dall'Accusa (v. a pagg. 13/15 della memoria) non colgono nel segno sia perché non è per nulla esatto che sia sufficiente anche una dose minima, quale quella per così dire "da strada", per provocare un mesotelioma pleurico (v. sul punto l'affermazione a dibattimento del c.t. Bianchi sulla necessità di un'esposizione importante all'amianto, per tale dovendosi intendere *"una esposizione che non è quella che*

tutti abbiamo andando per strada o che abbiamo avuto quando l'amianto era ancora consentito ma c'è ancora dappertutto...."), sia perché ancora una volta si rivelerebbe in ogni caso inidoneo l'argomento in esame a giustificare una pronuncia assolutoria nei confronti di imputati per legge tenuti ad evitare il successivo (all'asserito avvenuto innesco biologico della patologia in esame a causa dell'esposizione altrove del Borga all'amianto) prolungarsi di quest'ultima in ambito lavorativo, e ciò per le ragioni di diritto in precedenza già rimarcate.

Da ultimo, e per quanto infine in sentenza già ampiamente esposto dal Tribunale con un significativo e puntuale richiamo altresì alle risultanze probatorie, sia testimoniali che documentali (alle quali pertanto si rimanda), non v'è dubbio alcuno sulla circostanza appunto dell'avvenuta verifica dell'esposizione ad amianto del Borga presso le FTM nell'intero periodo oggetto di contestazione, siccome invero confutata in memoria (v. a pagg. 28/33) in maniera del tutto inadeguata, e cioè ora completamente ignorando il significativo tenore e contenuto delle stesse risultanze anzidette, solo infatti genericamente contestate sotto il profilo della loro completezza, ora ribadendo due argomenti (v. da un lato l'assenza di casi di asbestosi e/o tumore polmonare e/o di altri casi di mesotelioma pleurico fra i dipendenti delle FTM, e dall'altro il riferimento ad uno studio del ct Silvestri del 1995 sulle rilevazioni di fibre aerodisperse nell'ambito di lavorazioni esattamente riconducibili a quelle poste in essere dall'elettricista Borga nel settore ferroviario) dal primo giudice in realtà già presi in esame, analizzati e da ultimo disattesi (v. a pagg. 10-11 della decisione) con motivazioni puntuali e convincenti, analogamente dalla difesa del tutto ignorate; ciò con conseguente possibilità quindi per questa Corte di ricordare, a se stessa ed al difensore, come compito del giudice d'appello non sia certo un nuovo esame ma solo un esame critico, e cioè una valutazione di conformità tra ciò che in rapporto ad un determinato fatto storico è stato fatto e detto e ciò che andava fatto e detto, e quindi anche di solo valutare a tal fine le critiche che il difensore dell'imputato abbia mosso in relazione ad uno o più punti determinati della decisione gravata, così conseguendone dunque l'affermazione che non può certo ravvisarsi un obbligo del giudice

suddetto di rispondere a tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello (ed alle quali possono in qualche modo equipararsi nel caso di specie le memorie depositate dagli imputati) allorchè si presentino esse incompatibili con le spiegazioni che, dallo stesso giudice svolte nella motivazione e peraltro dalla difesa del tutto ignorate, appaiano meritevoli di essere condivise ed integralmente richiamate.

Il che è per l'appunto quanto si ravvisa di poter fare nella presente sede, così da solo limitarsi la Corte a porre in evidenza :

1) l'abbondanza di testimonianze (sia in sede dibattimentale sia in sede di memorie difensive mai contestate e/o confutate dagli imputati sotto il profilo tanto della veridicità dei fatti affermati quanto dell'attendibilità di coloro che li riferivano) e di riferimenti peritali (v. esame del ct Silvestri) in ordine all'idoneità, sia in concreto che in linea teorica, delle mansioni svolte dal Borga a determinare una prolungata e significativa esposizione degli elettricisti in servizio presso le FTM nel periodo 1971/1982, compreso naturalmente il predetto, a fibre di amianto aereodisperse in occasione e nell'ambito delle loro prestazioni lavorative, tanto se inerenti la manutenzione primaria e routinaria della carrozze, a cadenza settimanale, quanto se afferenti a quelle cd. grandi revisioni, cui anche il Borga ebbe a prender parte, nel corso delle quali le locomotive venivano messe a nudo ed i pannelli di amianto rimanevano completamente esposti, spesso sgretolandosi (v. sul punto i puntuali richiami del primo giudice, a pagg. 5/7 della decisione gravata, alle deposizioni Callegari, Pedrotti, Martinelli, Gianordoli, Gadotti, Piccardi, Perli, Celva, Casari);

2) l'inidoneità ad incidere sulla decisione adottanda di deduzioni difensive solo genericamente rivolte a contestare l'entità del fenomeno in esame (ovvero il carattere più o meno massiccio dell'esposizione alle polveri di amianto) e la sua esatta ricostruibilità, ove si consideri invero che, una volta ritenuto per l'appunto dimostrato che vi fu una siffatta esposizione e che proprio ad essa debba ritenersi riconducibile il mesotelioma pleurico che condusse a morte il Borga, la questione non è più se la situazione all'interno dei locali ove la manutenzione di cui innanzi si svolgeva fosse più o meno drammatica quanto invece se

fossero stati o meno adottati tutti gli accorgimenti strutturali ed organizzativi, imposti dalla normativa prevenzionale specifica e/o comunque consentiti dalle conoscenze tecniche dell'epoca, idonei ad impedire o quantomeno ridurre gli effetti nocivi della polvere d'amianto;

3) l'irrelevanza altresì del primo dei due argomenti difensivi in precedenza richiamati, quale conseguente alle nette affermazioni sul punto del consulente dell'accusa Carnevale, pur esse dalla difesa non fatte oggetto di contestazione, secondo cui “su una coorte di soli cinquanta operai (tanti erano i dipendenti delle FTM esposti a dosi continuative seppure non sempre massicce di amianto) un caso di mesotelioma è già evento eccezionale, perché le percentuali di comparsa di tale malattia sono molto più rare; altrettanto deve dirsi della asbestosi, malattia meno rara ma anch'essa frequente solo in casi di esposizione molto più elevata di quella presente nei reparti delle ferrovie Trento Malè”(v. a pag. 10 della decisione);

4) l'irrelevanza infine dei dati enunciati dalla difesa ed asseritamente ricavati da uno studio del perito Silvestri, in quanto a dibattimento confutati proprio da quest'ultimo (v. a pag. 143 del verbale dell'udienza 19.9.2007) e comunque riferiti a controlli successivi al 1990 ed a luoghi di lavoro ove, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, “era stata messa in opera più di una cautela dal punto di vista dei dispositivi di protezione collettivi” (v. a pag. 11 della sentenza).

Le condotte contestate (Punti 2.4 - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 della sentenza gravata)

Anche sul tema in questione condivide appieno la Corte le valutazioni e conclusioni del primo giudice, alle quali integralmente quindi si riporta.

La necessità peraltro di rispondere alle osservazioni sul punto svolte nella memoria Cozzini summenzionata (v. a pagg. 39/60) induce a formulare le considerazioni che seguono.

Nulla ha dedotto e replicato la difesa in grado di scalfire ed inficiare le anzidette valutazioni del Tribunale di cui al punto 2.4 della sentenza gravata, non essendosi invero minimamente preoccupato l'imputato di contestare tutto quanto ivi esposto, sulla base delle risultanze testimoniali, in riferimento ora alla mancata adozione da parte delle FTM, nel periodo preso in considerazione e nei locali ove si svolgevano le attività di manutenzione e riparazione degli elettricisti (e quindi del Borga), di idonei impianti di aspirazione che si accompagnassero all'uso dei rudimentali mezzi di protezione individuali (v. mascherine di carta) messi a disposizione dei lavoratori, ora alla verificata e pacifica "violazione dell'obbligo di disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservassero le norme di igiene ed usassero (per l'appunto) i mezzi di protezione messi a loro disposizione", ora alla pure affermata "violazione dell'obbligo di informazione specifica imposto al datore di lavoro dalla lettera b) dell'art. 4 DPR 547/55", ora infine, e conclusivamente, alla sicura ravvisabilità delle condotte omissive previste nel capo d'imputazione. Conclusione invero questa alla quale è pervenuto il giudice di prime cure esattamente e logicamente utilizzando il materiale probatorio a sua disposizione, essendo vero infatti quanto segue.

A) Tutti i testi escussi hanno concordemente dato atto sia dell'elevata polverosità che si determinava negli ambienti a seguito e di operazioni semplici ed abituali, quali ad esempio i cd. tagli dei caminetti (con conseguente dispersione nell'aria di fibre di amianto) in occasione delle manutenzioni ordinarie dei contattori elettrici, e delle più impegnative e prolungate "grandi revisioni", sia del mancato utilizzo in tutto il periodo 1971/1982 di un qualsivoglia tipo di aspiratore e/o impianto centralizzato di aspirazione che in qualche misura ponesse rimedio a quanto innanzi e sopperisse alle carenze strutturali delle semplici mascherine di tela fine, sia del coinvolgimento infine anche degli elettricisti, e quindi del Borga, in operazioni quali la pulizia settimanale, con semplici scope, dei locali di lavorazione (sui cui pavimenti rimaneva quindi depositato per interi giorni il materiale "azzurino" risultante dalle operazioni di pulitura e taglio) di per sé idonee appunto, per il loro carattere di manualità, a determinare l'ulteriore assunzione da parte dei medesimi di fibre di amianto.

Situazioni tutte, quelle che precedono, alle quali si sarebbe potuto tranquillamente ovviare, da parte degli imputati, mediante l'adozione, già a decorrere dal 1970, di una serie di misure di prevenzione a quel momento senz'altro attuabili (v. dichiarazioni del ct Silvestri) senza alcun problema che non fosse evidentemente di ordine economico e/o collegato appunto alla tragica leggerezza con cui il tema dell'igiene e della sicurezza in azienda veniva gestito dalle FTM, a partire da quelle più rudimentali (ad es. la preventiva umidificazione del materiale lavorato e dei locali oggetto di interventi di pulizia, onde evitare il sollevarsi di polveri) fino alle più sofisticate (v. adozione di sistemi di aspirazione e/o di ricambio dell'aria).

B) Quanto poi alle risultanze testimoniali in tema di mancato utilizzo generalizzato delle maschere di protezione da parte dei lavoratori, appare qui sufficiente ribadire come la pur affermata, da qualche teste, materiale disponibilità in azienda delle stesse già negli anni 70 (peraltro nella molto meno efficace versione di maschere di tela fine anzichè in quella di maschere a filtro con membrana, quali all'epoca già a disposizione sul mercato), non accompagnata tuttavia dal preciso impegno degli imputati di pretenderne da tutti i lavoratori l'effettivo e costante utilizzo durante tutte le varie fasi lavorative, siccome pacificamente non ottemperato dai predetti a dire sempre di tutti i testi escussi, di per sé risulti circostanza in ogni caso inidonea ad esonerare i primi dalla contestata responsabilità specifica, pacifico essendo infatti in giurisprudenza il principio che dovere dell'imprenditore e/o dei suoi delegati è non solo quello di dotare l'azienda dei necessari mezzi di prevenzione quanto anche di vigilare e sorvegliare, personalmente o con un numero adeguato di preposti, che di essi facciano i lavoratori il dovuto uso, ed altresì di pretendere quest'ultimo facendo ricorso a tutta l'autorità di cui sono essi investiti nonchè anche, eventualmente, a provvedimenti sanzionatori nei confronti dei riottosi e degli inottemperanti alle direttive impartite (e non quindi solo affidandosi alla discrezionale valutazione dei lavoratori stessi).

Atteggiamento di fattiva e continua vigilanza questo appena richiamato per l'appunto non tenuto, come detto, dagli odierni imputati, posto che anche i testi i quali hanno affermato esservi in

fabbrica le maschere a disposizione dei lavoratori hanno al contempo ammesso che comunque l'uso di esse non era obbligatorio, e che nulla hanno al tempo stesso provato le difese circa eventuali iniziative di vario genere (specifiche diffide e/o provvedimenti disciplinari) a suo tempo adottate nei confronti proprio di coloro (in realtà quasi tutti gli operai) che non si servivano di detti mezzi protettivi.

C) In terzo luogo, ed in relazione infine all'affermata, dal Tribunale, assenza di idonee informazioni fornite dagli imputati ai lavoratori, fino a tutto il 1992, circa la presenza di amianto e/o la pericolosità delle polveri derivanti dalle lavorazioni effettuate, appare alla Corte senz'altro sufficiente a giustificare tale conclusione il richiamo in sentenza operato alle deposizioni testimoniali assunte a dibattimento su tal punto, quali ancora una volta in nessun modo contrastate dalle difese degli imputati, che nessuna prova del contrario hanno invero fornito o anche solo dedotto.

Maggiormente articolati si presentano invece i rilievi difensivi del Cozzini questa volta inerenti il profilo della colpa, e quindi della consapevolezza, prevedibilità ed evitabilità dell'esposizione a rischio dei lavoratori, epperò pur essi non meritano di essere dalla Corte condivisi.

1) La pretesa (ancora una volta formulata solo ribadendo posizioni già assunte nel giudizio di primo grado e dal Tribunale disattese con motivazioni puntualmente ignorate nella memoria qui in esame) di pervenire in ogni caso ad un giudizio di non punibilità delle violazioni contestate ed eventualmente ritenute sussistenti in virtù dell'avvenuto rispetto comunque, ad opera degli imputati, dei valori limite di esposizione all'amianto all'epoca dei fatti previsti dai maggiori organismi nazionali ed internazionali del settore risulta innanzitutto palesemente infondata, in diritto ed in fatto.

Per quanto concerne il primo profilo, è sufficiente invero ricordare come in più e ripetute occasioni abbia in realtà avuto modo la Suprema Corte di affermare il principio che l'inosservanza dei c.d. TLV (ovverossia dei valori limite di esposizione agli agenti chimici) non certo assurge ad elemento necessario per l'integrazione dei reati

contemplati dagli artt. 20 e 21 del DPR n. 303/56, e ciò dal momento che l'obbligo di prevenzione contro gli agenti chimici scatta a carico del datore di lavoro pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri quantitativi ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriore abbattimento.

Essendo quindi imperniata, per il giudice di legittimità, la normativa in esame sul principio, pienamente condiviso da questo Collegio, "della prevenzione al massimo di sicurezza tecnologicamente fattibile" (v. Cass. 18.4.86), con conseguente necessità per il datore di lavoro, in ossequio alle indicazioni di ordine generale scaturenti dall'art. 2087 c.c. in tema di obbligo di attuazione delle misure di sicurezza al meglio della tecnologia disponibile, di aprirsi il più possibile agli spazi delle nuove acquisizioni tecnologiche, a nulla potrà rilevare in definitiva, nel caso di specie, la concreta mancata individuazione esatta dei livelli di inquinamento dell'aria sussistenti nei locali delle FTM nel periodo di tempo qui considerato (in vista di un possibile confronto con le tabelle dei TLV), in ogni caso risultando appunto sufficiente, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati, la circostanza dell'operato abbattimento di detti livelli a partire soltanto dall'anno 1992 in poi ed in concomitanza con l'adozione di una serie di interventi, strutturali (v. ad esempio l'acquisto ed installazione dei primi apparecchi ispiratori, come da deposizione Grando) e non (v. ad esempio una maggiore attenzione al rispetto dell'uso, da parte dei lavoratori, dei mezzi di protezione personali), in precedenza colposamente non attuati pur se facilmente realizzabili.

Al contempo poi l'impossibilità per il datore di lavoro di addurre a propria discolta l'inerzia della P.A. nella definizione di parametri certi di esposizione ad agenti chimici si trova espressamente affermata nella sentenza 25.1.92 della Suprema Corte, Sezione III, e sempre il giudice di legittimità altresì ha sottolineato come il datore di lavoro suddetto sia penalmente responsabile anche nel caso in cui le inadempienze infortunistiche siano in precedenza sfuggite ai rilievi degli organi di vigilanza, o nel corso di ispezioni effettuate presso il luogo di lavoro o per mancanza proprio di queste ultime (v. ad es. Cass. 15.10.87, Marzorati : *"ai fini dell'esclusione della*

responsabilità per la violazione di norme antinfortunistiche non può invocarsi il fatto che, in occasione di precedenti visite ispettive da parte dell'ispettorato del lavoro, non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza delle macchine o alla stabilità degli impianti, perchè le eventuali carenze ed omissioni di organi pubblici non possono valere ad esonerare i privati da responsabilità riconducibili a colpevoli inerzie" - Cass. 11.11.83, Giambellotti : " La responsabilità del datore di lavoro non può essere elisa o diminuita dall'eventuale negligenza o imperizia del funzionario ispettivo che, in precedenti visite allo stabilimento, non avrebbe rilevato la pericolosità della situazione" - Cass. 26.3.87, Gugliardini : "anche indipendentemente da ordini e prescrizioni dell'autorità di vigilanza, l'imprenditore è tenuto ad attuare le misure di prevenzione prescritte dalla legge, e non può opporre una pretesa buona fede per il semplice fatto di non aver ricevuto specifiche prescrizioni").

Peraltro, anche in linea di fatto, come detto, la tesi in esame, secondo cui mai sarebbero emersi in fabbrica valori superiori a quelli fissati dalle tabelle appositamente predisposte dai principali organismi interessati allo studio delle problematiche connesse all'utilizzazione dell'amianto (v. in particolare per gli anni fino al 1980 il valore limite di 5ffxcm³ fissato dall'ACGIH), non è accoglibile perché, oltre che da nessun dato processuale confermata, fondata su premesse nient'affatto condivisibili .

In primo luogo invero una siffatta posizione risulta errata nell'individuazione proprio dei valori limite raccomandati all'epoca dei fatti, posto che essi venivano in realtà indicati già nel 1975 dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro e dall'Associazione Italiana di Igienisti Industriali, sulla falsariga di quanto in precedenza stabilito negli Stati Uniti dall'OSHA nel 1972, in 2ffxcm³ (v. relazione del CT del P.M. Carnevale, menzionata dalla stessa difesa Cozzini) e non invece nelle 5ffxcm³ da quest'ultima evocate.

In secondo luogo poi, ed a proposito proprio di quanto precede, è agevole semplicemente riportarsi a quanto in sentenza rimarcato in ordine alla circostanza, riferita dal CT Silvestri ed in precedenza già ricordata, che ancora controlli successivi al 1990 e relativi a luoghi di lavoro interessati dalla messa in opera di più cautele dal punto di vista

dell'adozione di dispositivi di protezione collettivi abbiano consentito di accertare una concentrazione di amianto nei lavori di smontaggio eseguiti da un elettricista su carrozze ferroviarie non inferiore ad una fibra per c/c (v. addirittura le due fibre rinvenute nel corso della bonifica di una macchina già in precedenza bonificata una prima volta), con conseguente impossibilità dunque di ragionevolmente ritenere, in riferimento alla vicenda in esame, che valori inferiori a quello di 2ffxcm^3 abbiano potuto sussistere in ambienti di lavorazione aventi le caratteristiche ampiamente negative descritte da tutti i testi come riferibili appunto a quelli presso le FTM negli anni dal 1970 al 1990, e quindi anche che a tale epoca la situazione ambientale di detti locali fosse per lo meno compatibile con il valore limite consigliato a quel momento dalle organizzazioni nazionali ed internazionali maggiormente sensibili al problema.

2) Per quel che concerne invece la dedotta impossibilità per gli imputati di essere a conoscenza del pericolo mesotelioma pleurico connesso all'esposizione all'amianto, con specifico riferimento poi all'ambito lavorativo ferroviario, alle osservazioni della difesa Cozzini ha già compiutamente risposto il primo giudice allorchè ha fra l'altro rimarcato :

a) la concreta ed agevole possibilità invece di acquisizione di una siffatta conoscenza da parte dei predetti, al momento dei fatti, sulla scorta da un lato delle conoscenze tecniche dell'epoca (v. elenchi MAC del 1946, statistiche varie sul problema pubblicate già dal 1949, studi di Wagner del 1960 sulle conseguenze dell'uso di amianto proprio e specificamente nel settore ferroviario, studi del 1965 dell'Accademia delle scienze di New York, recepiti in Italia dalla medicina del lavoro e fra l'altro relativi ad una relazione Vigliani sui casi di associazione asbestosi-mesotelioma – v. la stessa circostanza, riferita dal ct Carnevale all'udienza 19.9.2007 e che ritiene la Corte di dover rimarcare per la sua estrema significatività e capacità di dimostrare il grado di conoscenza del problema in ambito internazionale, secondo cui già nel 1968 le Ferrovie Inglesi provvedevano ad eliminare tutto l'amianto effettuando "in poco tempo, forse male, una coibentazione di tutto il parco ferroviario

che avevano”), quali diffuse non solo nell’ambiente medico legale ma anche in quello degli addetti ai lavori (v. la conoscenza di “carattere industriale” riferita dal perito Buccelli), e dall’altro della concreta possibilità comunque per gli imputati divenire a conoscenza, direttamente e/o tramite i soggetti eventualmente delegati in maniera espressa in materia di igiene e sicurezza, della presenza di amianto nel materiale coibentante delle macchine utilizzate dalle FTM; ciò attraverso sia eventuali indagini ambientali sia la doverosa lettura di quel libretto, fornito nel 1963 dalla ditta Brown Boveri, costruttrice delle macchine anzidette, descrittivo delle caratteristiche di queste ultime e che per l’appunto evidenziava, fra l’altro, la presenza in esse di amianto (lettura, quella in questione, alla quale altrettanto doverosamente avrebbe dovuto aggiungersi poi, per quanto è dato alla Corte osservare, quella ulteriore ed altrettanto significativa di quel “capitolato tecnico speciale per la fornitura di automotrici elettriche c.c. e relativi rimorchi” del giugno 1972, siccome approvato dalle FTM e presente nella documentazione in atti, nel quale espressamente si prevede che *“L’isolamento termoacustico della cassa dovrà essere realizzato con amianto spruzzato secondo le indicazioni dei disegni”*); b) l’infondatezza di quella tesi delle “tre onde” di livello informativo sui danni da esposizione all’amianto quale in memoria ribadita senza minimamente tener conto appunto della motivazione della decisione gravata, essendosi invero in quest’ultima evidenziato come la cd. terza onda di conoscenza sullo specifico problema in esame sia in realtà da farsi risalire non già agli anni ’90 quanto invece agli anni ’70, ovvero ad epoca successiva alla conferenza di New York del 1964 ed alla conseguente acquisizione al patrimonio comune dei datori di lavoro delle notizie a seguito di essa arrivate in Italia (v. altresì il richiamo in diritto del primo giudice al principio affermato, su tal punto, dal giudice di legittimità nella sentenza Hariolf, quale dalla difesa non contrastato), così che solo in realtà **“le successive evidenziazioni erano ulteriori informazioni per dire quanto siano disastrosi gli effetti dell’amianto e quindi quanto fosse necessario fin da allora metterlo al bando....per documentare sempre di più la gravità del fenomeno”** (v. in tal senso la risposta del perito Soffritti alle osservazioni del consulente della difesa Foà) ;

c) come comunque non necessariamente dovesse pretendersi, per l'affermazione della responsabilità colposa generica e specifica degli imputati in relazione al reato loro contestato, che fossero stati i medesimi, all'epoca dei fatti, nella condizione di esattamente e specificamente rappresentarsi la prevedibilità dell'evento morte del Borga per mesotelioma pleurico, essendo infatti sufficiente che potettero essi quantomeno concretamente prevedere che, adottando le cautele imposte, si sarebbero potuti evitare gravi danni alla salute dei propri dipendenti, quali nella fattispecie indiscutibilmente individuabili per esempio in quelli correlati ad un'asbestosi già nel 1966 ben nota agli operatori del settore e pacificamente correlata a sua volta all'esposizione all'amianto (principio, questo che precede, pur esso ampiamente rinvenibile nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, allorchè viene richiamata cioè la possibilità che la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento abbiano ad oggetto la *"potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche la specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione"* - Cass., Sez. IV, 6.12.1990, Bonetti).

3) Da ultimo, le argomentazioni difensive in ordine alla non evitabilità comunque dell'evento per l'asserita inidoneità dei mezzi di protezione, sia personali che collettivi, disponibili all'epoca dei fatti a garantire ai lavoratori una protezione totale dal rischio conseguente all'esposizione all'amianto non tengono conto ancora una volta della convincente, e condivisibile, affermazione in fatto del Tribunale secondo cui in ogni caso la prolungata esposizione ad amianto del Borga, nell'arco di undici anni, in una situazione ambientale concretamente passibile di interventi migliorativi da parte dei titolari della posizione di garanzia (tramite gli interventi, seppur non risolutivi, all'epoca adottabili) ebbe sicuramente ad incidere non solo sulla percentuale di rischio di assunzione della malattia quanto anche sulla stessa entità della dose cumulativa inalata, e quindi, in definitiva, sui tempi sia di latenza della malattia suddetta sia di verifica dell'evento morte.

Per le considerazioni tutte che precedono l'impugnata sentenza appare quindi, in definitiva, meritevole di piena e completa condivisione nella parte concernente l'affermata sussistenza delle contestate violazioni delle norme in tema di sicurezza del lavoro, quali di fatto tradottesi in una condotta degli imputati ampiamente irresponsabile, scarsamente sensibile all'integrità fisica ed alle possibili sofferenze morali dei propri subordinati, sicuramente colpevole infine sotto il profilo giuridico.

Senonchè restano a questo punto da esaminare le parti restanti di essa che, come in premessa illustrato, non meritano eguale condivisione e prestano invece il fianco, a parere della Corte, alla puntuale critica del P.M. appellante, quale di seguito presa in esame.

Il nesso di causalità (punti 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 della sentenza gravata)

Si censura nella proposta impugnazione che il primo giudice, dopo aver individuato con assoluta certezza la causa del mesotelioma pleurico del Borga nell'esposizione lavorativa ad amianto del medesimo presso le FTM (con particolare individuazione poi, in linea con le concordi indicazioni dei periti e dei consulenti di tutte le parti, nell'arco di tempo 1971-1976 del periodo di innesco biologico di detta malattia), nonché dopo aver fatto propria la tesi del mesotelioma quale tumore dose correlato, siccome propugnata dai quattro consulenti del PM e dal perito Soffritti, non abbia tuttavia da dette posizioni poi fatto discendere le dovute conseguenze all'atto di contestualizzarle al caso concreto dello stesso Borga Paolo.

Ebbene la censura, come già detto in premessa, appare fondata e meritevole di condivisione.

Essa lo è invero, innanzitutto, in relazione all'affermata assenza di nesso causale fra le condotte illecite contestate a tutti gli imputati e l'evento morte del Borga, avendo infatti il Tribunale impropriamente parificato, a tal riguardo, le posizioni di tutti i predetti dimenticando come in realtà per quelli di essi rimasti in carica nel CDA delle FTM a cavallo degli anni 1971-1976, ovverossia in concomitanza con l'innesco biologico della malattia (v. cioè Paris, Pollini, Tartarotti,

Betta, Luchi, Cristanelli), l'operata esclusione, nei già ricordati termini “di sicurezza logica per difetto di alternative seriamente proponibili o anche solo proposte nel processo”, della riferibilità della patologia di cui si tratta a cause diverse appunto dall'esposizione all'amianto nell'ambito lavorativo delle FTM (v. a pag. 36 della sentenza) non avrebbe che potuto inevitabilmente condurre invece all'affermazione dell'esistenza dell'anzidetto nesso eziologico in relazione proprio ai soggetti che precedono; ciò con le intuibili conseguenze del caso una volta altresì affermato poi, come in seguito si farà nella presente sede, il profilo colposo delle condotte omissive per l'appunto dai medesimi tenute.

Essa lo è poi, in secondo luogo, e per quel che concerne tutti gli imputati in servizio presso le FTM e/o rimasti in carica nel CDA di tale azienda a cavallo dagli anni 1977-1982 (v. cioè Cozzini, Conotter, Luchi, Cristanelli, Maschio, Wegher, Vicenzi, Bertoli), in relazione all'affermata inesistenza di prova certa in ordine all'incidenza sull'evento morte del Borga del protrarsi dell'esposizione ad amianto di quest'ultimo anche negli anni successivi all'insorgenza del mesotelioma (ovvero successivi al periodo 1971-1976), e ciò risultando frutto una siffatta conclusione di una non condivisibile applicazione al caso in esame del principio di diritto affermato dal giudice di legittimità nella nota sentenza Franzese delle Sezioni Unite della Suprema Corte, in data 10.7.2002, in tema di rapporto di causalità fra condotte omissive ed evento.

Ha infatti ritenuto il Tribunale, dopo aver dato atto della propria propensione a prediligere fra le opposte teorie del mesotelioma pleurico da amianto quale tumore dose correlato (sostenuta dall'Accusa) e non correlato (v. teoria della cd. “trigger dose” sostenuta dalla difesa) la prima appunto di esse, che in ogni caso le affermazioni del consulente Bianchi, della stessa sostenitore, solo portassero di fatto ad affermare che della circostanza per cui il protrarsi dell'esposizione abbrevia il periodo di latenza della malattia non c'è in realtà certezza logica (siccome processualmente richiesta ai fini della dichiarazione di sussistenza del nesso causale) quanto solo epidemiologica, e che una condanna non può essere in concreto

fondata su una semplice constatazione di probabilità quale quella di fatto contenuta nelle dichiarazioni del professionista surrichiamato.

Senonchè alla base di una siffatta posizione del primo giudice è dato senz'altro rinvenire, siccome dedotto dal PM appellante, tanto un'evidente sottovalutazione proprio del tenore delle dichiarazioni in questione quanto anche un'inadeguata loro contestualizzazione al caso Borga qui in esame.

A tal riguardo ritiene invero la Corte di dover preliminarmente dare atto della propria completa adesione alla scelta in sentenza operata dal Tribunale (quella cioè concernente la tesi del rapporto esponenziale tra dose di cancerogeno assorbita, quale a sua volta determinata dalla concentrazione e dalla durata dell'esposizione, e risposta tumorale, per cui aumentando la dose di cancerogeno non solo è maggiore l'incidenza dei tumori che derivano dall'esposizione ma minore è la durata della latenza; il che a sua volta significa aumento degli anni di vita perduti, o per converso anticipazione della morte), in quanto illustrata e sostenuta nel presente processo la teoria in questione, dai suoi sostenitori, in termini argomentativi pienamente convincenti, supportata da evidenziazioni e pubblicazioni scientifiche di indubbio valore, non solo non "ripudiata da tutta la giurisprudenza, già da tempo" (v. memoria Cozzini) quanto anzi riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità a discapito di sporadiche pronunce di merito di segno contrario, non adeguatamente confutata infine dal perito Buccelli e dal ct Foà, come pure del resto dalla stessa difesa Cozzini nell'ambito della più volte richiamata sua memoria, in cui sostanzialmente e volutamente si ricalca cioè il procedimento logico-argomentativo, erroneo, del primo giudice mediante l'attribuzione al Bianchi ed al Soffritti della paternità di quel mero concetto di aumento del rischio proporzionale alla dose che in realtà non corrisponde affatto al complessivo tenore delle dichiarazioni dei medesimi.

Proprio con riferimento a queste ultime è erroneamente pervenuto infatti il Tribunale ora ad affermare l'assenza di "una prova ulteriore rispetto ad una affermazione di probabilità che equivale a quella di uno (scontato) aumento del rischio", ora a parlare di semplice certezza epidemiologica, piuttosto che invece di alta plausibilità logica fondata

su una sicura legge di copertura, tralasciando di considerare come in realtà ben gli consentisse di pervenire al risultato indicato dalle SSUU della SC una valorizzazione complessiva di più elementi di fatto e di giudizio, per l'appunto richiamati tutti a dibattimento dal ct Bianchi e dal perito Soffritti, quali:

- la presenza di studi epidemiologici, effettuati proprio dal Bianchi, in grado di mettere bene in evidenza la significativa diversità dei periodi di latenza del mesotelioma pleurico per singole categorie di lavoratori, quale a sua volta da mettersi in relazione proprio alla maggiore (v. tempi di latenza in media di 30 anni per i cd. isolatori) o minore (v. tempi di latenza di 55 anni per i marittimi) intensità nel tempo dell'esposizione ad amianto;
- la presenza altresì di analoghi studi epidemiologici di altri autori (su coorti di lavoratori del cemento-amianto, di isolatori, degli addetti alla costruzione e riparazione di rotabili ferroviari ecc.) analogamente idonei a dimostrare l'influenza dell'entità della dose sul periodo di latenza;
- l'esistenza di indagini biomolecolari, quali effettuate dallo stesso Soffritti, tali da evidenziare in maniera inequivocabile il rapporto diretto fra diversa quantità di fibre d'amianto iniettate nella pleura o nel peritoneo e diversi periodi di latenza della malattia;
- l'esistenza ancora di evidenziazioni sperimentali sui ratti, pur esse ascrivibili al Soffritti, a loro volta idonee a mettere in luce l'identico stretto rapporto di cui innanzi;
- le più accreditate conoscenze scientifiche sulle caratteristiche del processo di cancerogenesi, nonché la mancata spiegazione, da parte dei sostenitori della teoria della non correlazione, del perché di una eventuale diversa evoluzione patogenetica - molecolare del mesotelioma pleurico rispetto alle altre forme tumorali, tutte pacificamente dose correlate, e quindi del perché si avrebbe nel solo caso della patologia qui in esame una diversa risposta dell'organismo umano al protrarsi nel tempo dell'esposizione all'agente cancerogeno (dove la necessità quindi di giudicare esente da censure l'impostazione dei fautori invece della teoria della correlazione di ritenere, in assenza di specifiche e collaudate acquisizioni scientifiche sul mesotelioma pleurico tali da far affermare con sicurezza che si

differenzi quest'ultimo in maniera decisa dalle altre patologie tumorali note, per l'appunto applicabile ad esso quelle che sono le conoscenze tecniche oggi unanimamente accettate e date oramai per incontroverse in materia di cancerogenesi, anzichè di far discendere invece, al contrario, come in sostanza fatto dal ct. Foà e dal perito Buccelli, da alcuni pur peculiari aspetti dell'anzidetto mesotelioma l'affermazione meramente tautologica della non applicabilità perciò stesso ad esso di tutto quanto finora riconosciuto come valido in materia);

- l'affermazione infine, concorde ed inequivocabile, degli stessi Soffritti e Bianchi, quale formulata all'esito di un lungo ragionamento tra l'altro mirato proprio a mettere in evidenza, come detto, i dati che precedono (e che dà perfettamente conto in realtà del perché delle conclusioni sul punto raggiunte da entrambi, sì da doversi invero ritenere del tutto ingiustificato il rilievo allo stesso Soffritti mosso dal Tribunale, a pag. 40 della sentenza, di scarsa coerenza con le proprie premesse iniziali), secondo cui al protrarsi nel tempo dell'esposizione all'amianto non corrisponderebbe solo ed esclusivamente un aumento del rischio di insorgenza del mesotelioma pleurico (così come sembra ritenere il primo giudice, allorchè ancora il responso dei suddetti al mero fattore ambientale ed al correlato aspetto epidemiologico-statistico generale piuttosto che invece a quello della patogenesi riferita al singolo caso oggetto di giudizio) quanto anche e soprattutto un'abbreviazione dei tempi di latenza dell'anzidetta patologia (v. Bianchi : **“Si può rispondere solo in base generale che la dose conta, che molto probabilmente le dosi aggiunte hanno aggravato la situazione, anche perché l'amianto può produrre una riduzione delle difese immunitarie, e quindi l'amianto aggiunto può ridurre le difese.”** – v. Soffritti : **“Infatti nella mia conclusione io riporto che il fatto che il signor Borga sia stato esposto ad amianto, il fatto che il periodo di latenza di 30 anni è relativamente breve, che il decesso sia avvenuto all'età di 55 anni depone per il fatto che, secondo il mio giudizio, il signor Borga è stato esposto soprattutto nella sua fase, nella fase iniziale della sua attività ad un forte livello di esposizione.....E del resto la continuazione del lavoro nello stesso ambiente, anche se con diverse mansioni, ha rappresentato un prolungamento della esposizione, e quindi non**

può essere dismesso dalla valutazione neppure il periodo successivo...(nonché ancora, alla domanda se la protrazione all'esposizione non possa esser giudicata irrilevante)...assolutamente no”).

Elementi, quelli tutti che precedono, in buona parte trascurati dal primo giudice e che, una volta considerati nel loro complesso:

- in realtà conducono ad individuare nella teoria del mesotelioma quale tumore dose-correlato, se non una legge universale ed assoluta, in ogni caso un sapere scientifico idoneo senz'altro, alla luce proprio dei principi affermati nella sentenza Franzese (v. in particolare laddove si afferma che il giudice deve individuare una spiegazione generale degli eventi basata sul sapere scientifico, il quale a sua volta non necessariamente deve sostanzarsi in leggi scientifiche universali ed in leggi statistiche che *“esprimano un coefficiente probabilistico prossimo ad 1, cioè alla certezza, quanto all'efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento”*, quanto può esser invece costituito anche da leggi statistiche, da generalizzazioni empiriche del senso comune, da rilevazioni epidemiologiche), a far ritenere provata con elevato grado di credibilità razionale la necessaria correlazione tra il periodo di esposizione all'amianto e gli effetti nocivi dai quali deriva l'insorgere di malattie tumorali più gravi e più accelerate in base proprio alla protrazione dell'esposizione;

- una volta altresì presi in considerazione poi, nella specifica fattispecie in esame, in una ai dati sia della pacifica esclusione, quale dallo stesso Tribunale affermata, della riferibilità del mesotelioma pleurico del Borga a cause diverse dall'avvenuta esposizione ad amianto del medesimo negli ambienti di lavoro delle FTM (e perciò stesso dell'esclusione della possibile incidenza sull'anzidetta patologia di altri fattori interagenti in via alternativa), sia della relativa brevità del periodo di latenza nello specifico presentato dal mesotelioma de quo (anni 31 circa, dal 1971 al 2002), di fatto ben avrebbero consentito a suo tempo al primo giudice, e consentono oggi a questa Corte, di pervenire appunto alla conclusione, caratterizzata da certezza processuale, della sussistenza del necessario nesso di condizionamento fra l'evento morte del lavoratore suddetto e condotte omissive come visto pacificamente agevolatrici di una prolungata esposizione ad

amianto del medesimo pur successivamente all'innesco biologico della patologia, e quindi anche idonee a significativamente incidere sui tempi di latenza di quest'ultima.

Conclusione questa invero non preclusa da quei richiami al probabilismo pur presenti nella deposizione del ct. Bianchi che, fortemente valorizzati dal Tribunale, necessitano peraltro di esser letti ed interpretati alla luce tanto dei chiarimenti al riguardo forniti dal perito Buccelli (laddove cioè afferma che per la dottrina medico legale **“il probabile è quello che ha un’inferenza statistica dal 75% in su”**) quanto delle più complessive affermazioni dello stesso Bianchi (che fra l'altro ha nello specifico adoperato un concetto di “molto probabile”) circa le caratteristiche generali del fenomeno e le conclusioni peculiari del caso in esame (v. a pag. 31 della ct., laddove si legge che “ Il periodo di latenza breve suggerisce anche che gli anni critici per lo sviluppo del tumore siano stati quelli dell'inizio dell'attività presso le Ferrovie Trento Malè. Tuttavia è probabile che anche le esposizioni successive abbiano svolto un effetto negativo.....Le esposizioni successive a quelle dei primi anni hanno certamente aumentato la dose cumulativa e hanno verosimilmente depresso le capacità difensive del paziente”), e che si pone in linea del resto con un'oramai consolidata posizione della giurisprudenza di legittimità sullo specifico punto in questione, in quanto costantemente ribadita infatti nelle più recenti massime della Suprema Corte la dignità proprio dell'orientamento scientifico che precede e la sua capacità di supportare in sede processuale conclusioni tese ad affermare l'incidenza appunto di ulteriori esposizioni all'amianto sulla salute delle parti offese, nonché a riconoscere nel comportamento omissivo contestato il necessario rapporto causale con l'evento in giudizio, sotto i diversi profili e del suo determinarsi e dell'incidenza sulla sua gravità (v. ad es. sent. Chivilò 12.7.2005 n. 39393/05 : “Va in sostanza ribadito che aumentando le assunzioni di dosi cancerogene aumenta l'incidenza dei tumori e si abbrevia la durata del periodo di latenza con accelerazione nella produzione dell'evento morte” – v. sent. Orlando 22.11.2007 n. 5117/08 : “I giudici di merito in proposito non potevano non tener conto dell'esistenza di un riconoscimento condiviso, se non generalizzato, della comunità

scientifica – peraltro fatto già proprio da sentenze di merito e di legittimità (v. fra queste ultime, Sezione 4, 11 luglio 2002, Macola ed altro) – sul rapporto esponenziale tra dose di cancerogeno assorbita (determinata dalla concentrazione e dalla durata dell'esposizione) e risposta tumorale, con la conseguente maggiore incidenza dei tumori e minore durata della latenza della malattia nelle ipotesi di aumento della dose di cancerogeno.....In altri termini il vizio di motivazione deriva dal fatto che i giudici di merito hanno trascurato di prendere in esame le generalizzate massime di esperienza nonché gli studi in materia...sulle conseguenze dell'esposizione all'amianto, anche con riferimento all'accorciamento del periodo di latenza del mesotelioma....)” – v. sent. 11.4.2008 n. 22165/08 : “Nel caso di specie la corte territoriale, servendosi delle conclusioni e delle spiegazioni del perito, indica le conoscenze scientifiche attraverso le quali giunge ad affermare che sussiste nesso di causalità tra condotta ed evento anche quando non si può stabilire il momento preciso dell'insorgenza della malattia tumorale, perché è sufficiente che la condotta abbia prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza. Anche questo tipo di ragionamento è stato più volte avallato da questa Corte perchè la riduzione dei tempi di latenza del tumore incide in modo significativo sull'evento morte, riducendo la durata di vita”).

Ditalchè, una volta preliminarmente condivise dunque quelle che sono le caratteristiche peculiari della patologia in esame (di lunga latenza, direttamente collegata all'entità dell'esposizione, suscettibile infine di evoluzione negativa in termini di maggior aggravamento, anche una volta insorta, per effetto del protrarsi dell'esposizione stessa all'amianto), non poteva in definitiva dubitare il primo giudice, sulla base come detto di un giudizio di elevata probabilità logica quale pienamente giustificato dalle risultanze processuali in atti, che la mancata adozione delle misure di tutela del Borga nel non trascurabile lasso di tempo in cui ciascuno degli imputati di cui si discute (v. cioè Cozzini, Conotter, Luchi, Cristanelli, Maschio, Wegher, Vicenzi, Bertoli) ebbe a ricoprire una posizione di responsabilità all'interno delle FTM avesse appunto concretamente influito sul successivo sviluppo del mesotelioma pleurico del suddetto lavoratore. Ciò

essendo evidente infatti che, preoccupandosi di effettuare quantomeno a partire dall'anno 76 (quando cioè è impossibile affermare, per effetto proprio della legge scientifica che precede, aver la malattia raggiunto una soglia tale da non subire più l'influenza delle successive esposizioni) quelle rilevazioni ambientali, sul livello di polverosità nei locali di Trento delle FTM destinati fra l'altro agli interventi degli elettricisti, di fatto mai effettuate fino alla permanenza in servizio del Borga stesso, nonché premurandosi, a risultati ottenuti, di organizzare un sistema di tutela dell'incolumità fisica dei lavoratori quantomeno adeguato ai precetti di una normativa non già futuristica quanto piuttosto risalente oramai al 1956 (e quindi istruendo ed informando i lavoratori sulla nocività delle polveri derivanti dalle lavorazioni effettuate e sulle condotte di sicurezza volte a ridurre il personale contatto con esse, fornendo ai medesimi i necessari mezzi di protezione personale individuale e vigilando sull'effettivo loro utilizzo, curando il preventivo inumidimento del materiale da lavorare e dei locali da spazzare, disponendo l'effettuazione di periodici controlli sanitari sui dipendenti, adeguando gli impianti alle nuove conoscenze scientifiche e comunque adottando procedimenti lavorativi atti ad eliminare quanto più possibile l'intervento manuale dei lavoratori in fasi delicate maggiormente idonee a provocare dispersione nell'aria di fibre d'amianto, curando infine l'installazione di apparecchi di aspirazione di queste ultime), avrebbero potuto notevolmente influire gli imputati sul livello di inquinamento dell'ambiente lavorativo, e quindi anche, di conseguenza, determinare una contrazione significativa dell'esposizione e contribuire a contenere in limiti ben più ristretti i danni cagionati agli stessi lavoratori dalla propria inosservante condotta.

Nè infine, ed in un'ottica conclusiva di eliminazione di ogni residuo dubbio sull'effettiva penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine al reato loro contestato, pare inutile e superfluo rimarcare come in ogni caso non sia di per sé rilevante e decisivo il riuscire appunto a stabilire con totale sicurezza se la patologia riscontrata nel Borga ebbe effettivamente ad insorgere nel quinquennio 1971-1976, così come logicamente sostenuto dal Tribunale sulla base del resto delle concordi valutazioni di tutti i consulenti e periti, e/o in epoca successiva, posto

invero che in ogni caso gli imputati facenti parte del CDA in concomitanza dell'innescò biologico del mesotelioma per ciò stesso risponderebbero, per l'appunto, di un siffatto evento, e quelli entrati invece a far parte di detto CDA in epoca successiva a quest'ultimo a loro volta ne risponderebbero ai sensi questa volta dell'art. 41 c.p. (*".....accelerare il momento della morte di una persona destinata a soccombere equivale a cagionarla"* - v. Cass., Sez. IV, sent. 22.3.91 n. 3185 e sent. 6.11.90 n. 14435), per l'avvenuta mancata sottrazione dell'anzidetto lavoratore al pericolo amianto, e quindi per aver posto in essere una condotta comunque rilevante, come concausa, nella determinazione dell'evento morte, perchè tale da aver aggravato il già insorto mesotelioma pleurico anticipandone le manifestazioni patologiche e riducendone la latenza (v. sent. Orlando n. 5117 del 2008 della Sez. 4 della Cassazione : *"Nel caso in esame, pertanto, non può avere rilievo che non sia stato possibile accertare il meccanismo preciso (riduzione della latenza o accelerazione dell'insorgenza) di maturazione della patologia. La giurisprudenza di legittimità si è sempre espressa, in via generale....., nel senso che il nesso di condizionamento deve infatti ritenersi provato non solo quando (caso assai improbabile) venga accertata compiutamente la concatenazione causale che ha dato luogo all'evento ma, altresì, in tutti quei casi nei quali, pur non essendo compiutamente descritto o accertato il complessivo succedersi di tale meccanismo, l'evento sia comunque riconducibile alla condotta colposa dell'agente sia pure con condotte alternative; e purchè sia possibile escludere l'efficienza causale di diversi meccanismi eziologici"*).

La decisione pertanto del primo giudice di ritenere non debitamente provata, in riferimento a tutti gli imputati, l'efficacia causale delle condotte omissive oggetto di contestazione rispetto alla morte del Borga, e quindi la correlazione causale che sussiste tra tale ultimo evento ed il suo antecedente statico (v. il permanere del lavoratore predetto in una situazione di esposizione all'asbesto caratterizzata dall'assenza delle doverose e pur possibili cautele) è da ritenersi, in definitiva, non condivisibile e meritevole di essere in questa sede riformata.

Le posizioni di garanzia degli imputati e l'addebitabilità soggettiva delle condotte (punti 3.1- 3.2 - 3.3 - 3.4 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 della sentenza gravata)

Sull'esistenza di una posizione di garanzia in capo al Cozzini, nonché sulla riferibilità al medesimo di condotte omissive gravemente colpose (in quanto da lui concretamente conoscibile ed evitabile il pericolo dell'esposizione ad amianto corso dai lavoratori delle FTM), si è il primo giudice pronunciato in termini sicuramente affermativi, e la sua conclusione sul punto va qui ribadita in quanto sia condivisibile in linea di diritto e di fatto, alla luce delle emergenze probatorie, sia non validamente inficiata poi dai rilievi difensivi di cui alla più volte menzionata memoria 17.10.2008 (v. a pagg. 66/70 di quest'ultima).

Insiste invero la difesa dell'imputato, innanzitutto, sull'assenza in capo allo stesso Cozzini e di una delega di funzioni in materia antinfortunistica e di autonomi poteri di spesa, né l'una né gli altri risultando infatti espressamente previsti in alcun verbale del consiglio di amministrazione del CDA delle FTM.

Senonché trascura di considerare la stessa difesa, a tal riguardo, come in realtà il Cozzini, il quale invero una siffatta circostanza ha personalmente ammesso nel corso del proprio esame, di fatto svolgesse presso le stesse FTM funzioni di dirigente (tali sono invero, ex art. 2 del regolamento n. 1755/23, "coloro che sono preposti alla direzione tecnico ed amministrativa dell'azienda o di un reparto della stessa con la diretta responsabilità dell'andamento del servizio, e quindi sono dirigenti gli institori, i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio, capi reparto") in quanto direttore di servizio e "vertice della dirigenza tecnica" delle FTM, e come l'art. 4 del DPR n.303/56 per l'appunto menzioni i dirigenti fra i soggetti tenuti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, a :

- a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
- b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;

c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di produzione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene e usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione”.

Obblighi, quelli che precedono, per effetto dei quali ben avrebbe dovuto pertanto l'imputato, in virtù di una propria autonoma posizione di garanzia, e pur nell'ipotesi che non gli fosse stata trasferita dal CDA in tema di igiene ambientale e di tutela della salute dei lavoratori una completa autonomia decisionale di gestione con piena disponibilità economica, in ogni caso vigilare affinché gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle macchine delle FTM avvenissero nel rispetto delle norme di cautela imposte in via generale e/o specifica dalla normativa pertinente, e quindi anche da un lato attivarsi nel segnalare allo stesso CDA l'esistenza di un rischio per i lavoratori di esposizione ad amianto e/o comunque a polveri nocive per la loro salute, e la conseguente necessità quindi dell'adozione di misure di protezione tali da richiedere un significativo impegno economico, e dall'altro personalmente intervenire al fine ora di operare una rivoluzione strutturale del ciclo di lavoro (fra l'altro prevedendo che determinati interventi venissero effettuati in ambienti specificamente loro riservati e non già invece aperti a tutti – v. in tal senso la deposizione del Callegari, laddove fra l'altro ricorda come solo a partire dal 1992 si individuaronο appunto dei locali esclusivamente destinati alle operazioni di pulitura dei caminetti ed alle cd. grandi revisioni), ora di disporre che in determinate attività venisse adoperata una particolare precauzione, ora di imporre determinati accorgimenti di facile attuazione (v. ad es. la preventiva bagnatura dei pavimenti prima della loro pulizia manuale a mezzo scope), ora di vigilare sull'utilizzo dei mezzi di protezione individuale e di imporlo con ogni mezzo, ora di segnalare infine ai lavoratori i rischi connessi all'esposizione ad amianto.

Interventi tutti, quelli de quibus, di fatto mai adottati e che, diversamente da quanto pure dedotto poi, in secondo luogo, dalla difesa dell'imputato, ben avrebbero potuto avere una significativa incidenza sul quantitativo di fibre d'amianto assorbite dal Borga nell'ambito di prestazioni lavorative rese appunto sotto la direzione tecnica dello stesso Cozzini (ovvero dal 1976 in poi), e quindi anche

significativamente incidere, per quanto in precedenza già detto a proposito della natura del mesotelioma pleurico quale tumore dose correlato, sui tempi di latenza di quest'ultimo e sul verificarsi dell'evento morte.

Ditalchè, avuto riguardo a questo punto sia a quanto in precedenza esposto in ordine all'esistenza di nesso causale fra le condotte omissive contestate, siccome riferibili a tutti gli imputati, e l'evento suddetto, sia a quanto dal primo giudice già sostenuto in ordine alla sussistenza altresì dell'elemento soggettivo della colpa nel comportamento dello stesso Cozzini, per l'innegabile prevedibilità e conoscibilità da parte sua dell'evento in questione, null'altro resta alla Corte da fare, in conclusione, che affermare la penale responsabilità del predetto in relazione al reato in rubrica addebitatogli.

Senonchè ad analoghe conclusioni si è dell'avviso da ultimo di dover pervenire, in disaccordo ancora una volta con la posizione del primo giudice, in relazione altresì alle posizioni di tutti gli altri coimputati, chiamati a rispondere del decesso del Borga per aver a suo tempo fatto parte del consiglio di amministrazione della società in tempi diversi ma tutti all'interno dell'arco temporale preso in considerazione dal capo di imputazione.

Ebbene sul punto il Tribunale ha innanzitutto affermato, con ampie e puntuali considerazioni (v. a pagg. 43- 44 della decisione gravata), come l'accusa debba ritenersi fondata “sui punti della personale assunzione di responsabilità e della sussistenza della condotta omissiva contestata agli imputati”, ed una tale affermazione, oltre che pienamente condivisibile, non è in alcun modo inficiata dai rilievi critici di cui alle memorie presentate dalle difese di alcuni degli imputati.

Sotto il primo profilo giova infatti brevemente osservare come lo stesso primo giudice abbia in sentenza ricostruito in termini ineccepibili i criteri di individuazione delle responsabilità giuridiche delle società di capitali, ponendo l'accento sul come destinatario degli obblighi propri del datore di lavoro sia, in tal caso ed in prima battuta, il consiglio di amministrazione e, quindi, ciascuno dei suoi membri, salva peraltro la necessità di procedere alla verifica di fatto, nella fattispecie di volta in

volta in esame, circa eventuali formali ed esplicite attribuzioni, da parte del suddetto organo, di propri poteri, e corrispondenti responsabilità, ad eventuali amministratori delegati e/o altri soggetti in genere (quali nello specifico invero non sussistenti).

Al contempo, e sotto il secondo profilo, non possono certo rilevare, ed essere funzionali alla richieste assolutorie degli imputati:

- la circostanza della solo limitata loro partecipazione ai lavori ed alle decisioni del CDA delle FTM (v. ad es. la dedotta partecipazione del Pollini a tre sedute del consiglio nell'arco di due anni circa), dal momento infatti che, attenendo la contestazione in esame ad una condotta omissiva e non attiva, così come dal primo giudice già rimarcato, non possono evidentemente giovare gli interessati del fatto di aver appunto adempiuto l'incarico loro assegnato totalmente e/o parzialmente disinteressandosi di esercitare le attribuzioni ad esso connesse e quindi anche di seguire e di interloquire su tutte le problematiche a vario titolo correlate alla gestione societaria;

- la pure dedotta circostanza della nomina politica di gran parte di essi, e ciò per l'evidente ragione che da un dato di tal fatta non può razionalmente inferirsi, in relazione comunque al CDA di una società per azioni sì di proprietà pubblica ma pur sempre costituita e funzionante secondo le regole del codice civile, quel che l'appellante ha suggestivamente ma a ragione definito come "uno status giuridico diverso e speciale per i singoli consiglieri di amministrazione", siccome per l'appunto comportante una loro legittimazione, per il solo fatto di esser stati chiamati a rivestire un tale incarico, peraltro retribuito, per "meriti" politici piuttosto che per capacità professionali, a completamente e/o parzialmente disinteressarsi (come di fatto accaduto) delle vicende della società da essi formalmente amministrata, nonché soprattutto ad essere sollevati da tutte le attribuzioni e gli obblighi a detto incarico per legge connessi (compresi proprio quelli correlati alla posizione di garanzia ed ai debiti di sicurezza in materia di lavoro), e ciò senza aver quantomeno provveduto ad espressamente delegare le une e gli altri a soggetti, eventualmente individuati nel proprio ambito e/o al di fuori di esso, tecnicamente preparati ed in grado essi sì di validamente svolgerli;

- le osservazioni infine della difesa Tartarotti a proposito questa volta del potere di firma “per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione” della società FTM quale per statuto (v. art. 30) spettante al Presidente ed al Vicepresidente di essa, chiaramente desumendosi infatti dal precedente art. 26 di detto statuto come in realtà competessero proprio al Consiglio di Amministrazione tutti “*i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli riservati all’assemblea dei soci*”, così da solo sostanziarsi in concreto l’anzidetto potere di firma del Presidente e del Vicepresidente nella mera espressione e rappresentazione all’esterno di decisioni in precedenza già prese appunto dall’organo a ciò espressamente deputato.

Senonchè sempre il Tribunale, dopo aver operato l’affermazione che precede, è giunto ad escludere tuttavia la penale responsabilità degli imputati di cui si tratta per la ritenuta assenza dei diversi ed ulteriori elementi del nesso di causalità e della colpa, “non potendo più essere di alcun aiuto a tal fine il richiamo ai dati documentali e formali della assunzione del ruolo e della assenza di delega esplicita”.

Ebbene anche in questo caso i rilievi contenuti nel proposto appello del PM appaiono fondati e degni di condivisione.

Contesta invero l’appellante l’assunto del primo giudice (invero non supportato dal benché minimo riferimento al contenuto di uno o più specifici verbali di sedute del CDA delle FTM) secondo cui sarebbe in atti dimostrato “che in punto di fatto il ruolo del consiglio di amministrazione era limitato a settori esclusivamente di interesse politico, e cioè relativo alle scelte strategiche proprie della società, concessionaria di pubblico trasporto..... (e che) vi fu invece una delega generica e di fatto, ma indiscutibile ed indiscussa, nelle relazioni aziendali ed all’esterno della impresa al direttore generale su ogni tema attinente l’organizzazione del lavoro”, ed una tale contestazione risulta suffragata e giustificata proprio dall’esame del contenuto di numerosi dei verbali di cui innanzi, siccome presenti in atti, da essi potendosi invero desumere che:

- non solo si limitava in realtà il CDA a delineare le linee strategiche della società quanto in concreto provvedeva ad adottare tutte le

decisioni riguardanti sia il futuro che la gestione quotidiana ed ordinaria di essa, da quelle più impegnative ed economicamente significative (v. ad es. l'alienazione di beni immobili, l'acquisizione di nuove autolinee, l'assunzione di nuovi affidamenti) a quelle di minor rilievo, quali ad es. l'acquisto di una Fiat 500 - di un impianto di lavaggio automatico con idrospazzole - di una nuova macchina elettrocontabile (v. le relative delibere di cui alla seduta 12.4.72, con l'indicazione delle spese previste), l'acquisto di un auto carrello diesel per il servizio manutenzione (v. delibera di cui al verbale n. 4/76), l'alienazione di tre autobus (v. delibera di cui al verbale n. 1/77), l'acquisto addirittura di **scarpe antinfortunistiche e tute da officina** (v. delibera di cui alla seduta 26.10.78);

- direttamente si interessava poi il CDA dei rapporti con i sindacati (v. la seduta 26.10.78, fra l'altro concernente rivendicazioni sindacali in tema di mensa aziendale, indennità di trasferta dei lavoratori, ecc.) e del governo economico e normativo dei dipendenti (v. delibera della seduta 3.11.71), come pure, e significativamente (per la natura delle decisioni trattate), di questioni squisitamente tecniche quali i lavori di raccordo delle f.s. e di modifica della rete binari presso lo scalo di Malè (v. verbale n. 4/71), di sistemazione delle linea ferroviaria – materiale rotabile e sottostazioni (v. verbale n. 5/71), ecc.;

- non solo evitava infine il CDA di rilasciare esplicite e formali deleghe al direttore di servizio in qualche specifico settore di propria competenza quanto espressamente fissava anzi in termini estremamente ridotti i limiti (un milione di lire) in ordine alla delega al medesimo per la firma degli atti di ordinaria amministrazione (v. delibera di cui al verbale 1/75), nonchè espressamente affermava poi, e ribadiva in termini inequivocabili (così contraddicendo il riferimento operato dal Tribunale ad un'asserita, quanto in realtà priva di alcun riscontro processuale, percezione all'esterno ed all'interno dell'azienda “della ripartizione dei poteri e delle responsabilità” nei termini fatti propri in sentenza) l'assoluta sovranità di esso stesso consiglio di amministrazione “in tutti i campi ed attività dell'azienda, dal personale alle competenze accessorie, dalle norme in genere al campo economico-finanziario” (v. verbale della seduta 29.9.70), una tale posizione di fatto poi confermando con l'evitare altresì di delegare

20/11

parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri, come pure previsto dall'art. 28 dello Statuto.

Ciò con conseguente impossibilità quindi di condividere quanto sul punto diversamente affermato in sentenza dal Tribunale, sulla base peraltro di risultanze testimoniali e documentali alle quali non può parimenti assegnarsi, per quanto pure giustamente osservato dall'appellante, la rilevanza probatoria in sentenza dedotta, ove invero si consideri che:

- effettivamente i testi Mittempergher e Ferrante, dal primo giudice menzionati a sostegno della propria tesi, hanno riferito su fatti e situazioni da loro appresi in relazione a qualità ed incarichi assunti soltanto in epoca successiva a quella presa in considerazione dall'imputazione (essendo stato assunto il primo dalle FTM nel 1982, ed avendo iniziato ad occuparsi il secondo dell'amianto, quale segretario di federazione, nell'anno 1989), così da nulla poter dire su incarichi e mansioni del Cozzini, e/o sull'esistenza di eventuali deleghe di fatto a quest'ultimo, nel precedente arco temporale 1971-1982;

- nulla altresì dimostra in senso favorevole alla difesa la pure dedotta circostanza che la documentazione in tema di sicurezza sia stata firmata dallo stesso Cozzini a decorrere dal 1988, sia per il motivo che precede sia perché proprio in tale periodo veniva promosso l'imputato a direttore generale, con conseguente mutamento quindi delle proprie mansioni e prerogative (invero da lui stesso ammesso nel corso del suo esame).

Ditalchè, in assenza sia di deleghe espresse e rilasciate per scritto dal CDA in favore del Cozzini in materia di igiene e sicurezza del lavoro, sia di qualsivoglia elemento probatorio, dalle difese di tutti gli imputati invero significativamente mai fornito a dispetto dell'indicazione in tal senso proveniente dalla giurisprudenza di legittimità (v. fra le altre Cass., Sez. 4, n. 12800 del 7.2.2007 : *“La certezza dell'esistenza della delega, del suo contenuto e del suo destinatario si deve raggiungere utilizzando il sistema probatorio che il codice di rito mette a disposizione; è il datore di lavoro ad esser onerato della prova circa il fatto storico dell'avvenuto conferimento della delega ed è da ritenere che quest'onere si estenda ai contenuti*

ed a i limiti della delega stessa”) circa l’esistenza comunque di una siffatta delega seppur tacita e di fatto (peraltro non è dato sapere se e come eventualmente accettata dall’interessato, non precisata appunto nei suoi contenuti e limiti, non accompagnata infine dalla necessaria completa autonomia decisionale ed economica del delegato), nonché in presenza anzi di elementi documentali contrari ed idonei a sconfessare la tesi del primo giudice in merito ad un CDA esclusivamente intento a svolgere un mero ruolo politico ed a tracciare le strategie industriali dell’azienda, e quindi anche di fatto interessato a trasferire a terzi significativa parte dei propri poteri e delle proprie funzioni siccome per legge spettantigli (fra essi inclusi quelli in materia antinfortunistica che qui interessano), non pare dubitabile dunque, a questo punto, la fondatezza della pretesa accusatoria di veder attribuita a tutti gli imputati, in relazione appunto alla loro qualità di componenti di un consiglio di amministrazione nella fattispecie identificabile quale effettivo datore di lavoro del Borga, una posizione di garanzia non già solo teorica quanto in realtà concreta ed effettiva, e quindi anche a veder affermata la loro penale responsabilità in ordine alle condotte omissive in precedenza già individuate, alcune delle quali in ogni caso pur sempre riferibili poi al datore di lavoro come innanzi individuato (pur nell’eventuale presenza cioè della delega di fatto di cui parla il primo giudice) in quanto consistenti nella mancata adozione di complessi e costosissimi interventi tali evidentemente da sfuggire alla competenza di un direttore di esercizio non munito di autonomo potere di spesa al di là dei limiti estremamente ridotti quali in precedenza già rimarcati.

Condotte, quelle che precedono, altresì protrattesi poi per significativi lassi di tempo in riferimento a ciascuno degli imputati (non meno di due anni circa), e quindi sicuramente apprezzabili al fine che qui rileva, nonché caratterizzate da colpa anche sotto i profili in sentenza prospettati e nell’atto d’appello fatti oggetto di opportuni rilievi.

Non può infatti condividersi, innanzitutto, l’affermazione del Tribunale secondo cui nessun reale potere aveva in realtà il singolo componente del consiglio di amministrazione per intervenire sul problema amianto, posto che ciascuno di essi aveva invece la concreta possibilità, ai sensi dell’art. 25 dello statuto, di investire detto organo

(come poi avvenuto soltanto nel 1988, a dire della stessa difesa Paris-Betta) della più generale problematica concernente la salute dei lavoratori fino ad ottenere da esso l'adozione di iniziative atte appunto a verificare l'esistenza di concreti rischi per i medesimi derivanti dalla polverosità degli ambienti di lavorazione e/o dalle lavorazioni stesse, e quindi fino ad ottenere l'effettuazione sia di approfondite indagini ambientali (di fatto mai disposte) idonee a rimarcare l'esistenza del problema esposizione ad amianto, sia di seri esami di laboratorio (da realizzarsi cioè secondo le regole della buona tecnica, e quindi partendo da prelievi effettuati da personale professionalmente preparato e con modalità diverse da quelle scorrette ed imperite di cui alla prima analisi disposta nel 1988 su un campione di materiale non si sa come, dove e da chi prelevato) sui rotabili delle FTM in grado a loro volta di mettere in evidenza la presenza in questi ultimi di componenti contenenti amianto.

Parimenti non può condividersi poi l'ulteriore affermazione del Tribunale, quale integrata dai rilievi della difesa Tartarotti, in ordine alla non prevedibilità e conoscibilità, da parte di ciascun singolo consigliere, del problema amianto e del connesso rischio legato al verificarsi di casi di mesotelioma pleurico, e ciò dal momento che :

1) va senz'altro rigettata l'operata equiparazione componente del CDA - quisque de populo, pacificamente essendo invero gravato il primo, diversamente dal secondo, e pur non essendo un "addetto ai lavori", dalla necessità di attivarsi in tutti i modi possibili, e cioè sia direttamente e personalmente sia attraverso terzi, al fine di correttamente ottemperare agli obblighi a proprio carico derivanti per legge da un incarico, e correlata posizione di garanzia, volontariamente accettati;

2) per effetto proprio dell'assunzione della posizione di cui innanzi aveva ciascun imputato, come detto, il dovere, fra gli altri, di mettersi nella condizione di conoscere ogni eventuale problema connesso all'attività lavorativa facente capo, nel suo svolgersi quotidiano, a quel CDA di cui faceva egli parte, e/o comunque, in quanto conscio dei propri limiti e della propria ignoranza nello specifico settore professionale - imprenditoriale attinto dal ruolo rivestito, di sollecitare quantomeno detto organo affinché procedesse a delegare le proprie

attribuzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (come in concreto non avvenuto) a persona esperta ed in grado appunto di dedicarsi a quegli approfondimenti e studi tecnici che avrebbero consentito di ricorrere a tutti gli accorgimenti previsti in subiecta materia dalle conoscenze scientifiche dell'epoca (così potendo venire a conoscenza dunque, ogni singolo componente del CDA, sia della presenza di fibre d'amianto aerodisperse negli ambienti di lavoro destinati alla manutenzione delle macchine motrici adottate dalle FTM sia delle caratteristiche strutturali di queste ultime); ciò tanto più ove si consideri poi che nel momento in cui svolgevano gli imputati le funzioni di datore di lavoro già numerose erano le pronunce di legittimità che affermavano i tuttora consolidati principi interpretativi in materia di efficaci deleghe attinenti il settore dell'igiene e della sicurezza del lavoro (v. certezza e specificità della delega, attribuzione dei poteri di intervento organizzativo ed anche di spesa connessi, capacità e competenza del destinatario, verifica dell'azione del delegato ecc. : *ad es. Cass. Sez. 4, 17.3 – 15.12.1969, Airoidi ; Cass. Sez. 6, 8.2 – 2.4.1968, Turco ; Cass. Sez. 4, 4.12.70 -13.2.71, Vendemini*);

3) come esattamente esposto dal Tribunale in via preliminare ed a livello di principio (v. a pag. 16), “trattandosi di indagine sulla esistenza della colpa, essa deve riguardare il dover essere e non l'essere: rileva lo stato della conoscenza del settore, non l'accidia dell'addetto ai lavori nella personale opera di informazione nel settore o nel tradurre tali dati in regole e comportamenti coerenti”, così dovendosene e potendosene trarre le dovute conseguenze sul punto in esame a carico degli imputati, in riferimento a quanto affermato sub 2), una volta altresì operata l'ulteriore affermazione secondo cui già a partire dai primi anni '70 sia la conoscenza del problema-amianto in ambito ferroviario sia la conoscenza dell'attitudine dell'amianto a cagionare malattie mortali erano diffuse “non solo nell'ambiente medico legale ma anche in quello degli addetti ai lavori, e quindi anche in quello dei dirigenti di impresa”;

4) vertendosi poi in materia di reato colposo, per il quale non è richiesta la specifica rappresentazione dell'evento da evitare quanto piuttosto la semplice prevedibilità di quest'ultimo, neppure è necessario, per l'affermazione di responsabilità degli imputati, che

conoscessero essi con certezza i possibili sviluppi cancerogenetici dell'esposizione ad amianto, essendo per converso sufficiente a tal fine la possibilità per i medesimi di prevedere che da una polverulenza per amianto potessero in ogni caso derivare gravi danni alla salute dei lavoratori ;

5) neppure rileva del resto ad assolvere gli imputati dal rimprovero loro mosso la circostanza che mai fossero stati messi essi in allerta, in relazione alle questioni per cui è causa, "dalle organizzazioni... che avevano il compito istituzionale di vigilare sulla esistenza di strumenti idonei alla tutela della salute dei lavoratori" (v. memoria Tartarotti), e ciò per quanto in precedenza già affermato a proposito del consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui è in realtà penalmente responsabile il datore di lavoro anche nel caso in cui le inadempienze infortunistiche siano in precedenza sfuggite ai rilievi degli organi di vigilanza (v. Cass., Sez. 4, sent. n. 2433 del 5.10.99-20.3.2000, Hariolf : *" a nulla giova l'inerzia degli organi ispettivi, posto che l'adempimento del dovere di sicurezza non è condizionato dall'intervento di essi, ma ha natura funzionale ed autonoma, e sarebbe davvero assurdo che in un sistema così complesso e finalizzato alla tutela di interessi così rilevanti le carenze degli organi ispettivi dovessero funzionare come esimente per l'imprenditore che non ha osservato quei doveri che la legge, direttamente e senza intermediari o condizioni, gli impone"*);

6) in definitiva dunque, non solo vi era una condotta esigibile che è stata violata quanto anche la possibilità di rappresentazione di un evento di danno alla salute che già di per sé è sufficiente per affermare la prevedibilità di quanto concretamente poi avvenuto ai danni del Borga.

Per le considerazioni che precedono, ed in accoglimento del proposto appello del P.M., tutti gli imputati vanno pertanto, in conclusione, ritenuti responsabili del reato loro addebitato.

D) IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Avuto riguardo a tutto quanto finora detto, pena equa e proporzionata alle componenti tutte delle vicende in esame, oggettive e soggettive (v. gravità e protrarsi nel tempo delle condotte illecite da un lato, sostanziale incensuratezza degli imputati ed avvenuto risarcimento del danno in favore dei familiari del Borga dall'altro lato), appare infine alla Corte esser quella di mesi quattro di reclusione (p.b. mesi sei, ridotta di un terzo ex art. 62 bis c.p.) per ciascuno degli imputati, previa concessione peraltro di circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante.

Sussistono le condizioni per formulare una fausta prognosi ex art. 164 c.p. in relazione a tutti i suddetti, e quindi per concedere loro (con esclusione per il Conotter, che l'ha già più volte ottenuto) il beneficio della pena sospesa.

Quello della non menzione va invece limitato agli imputati Paris, Betta, Cristanelli, Luchi, Pollini, Tartarotti, Maschio, Vicenzi, in quanto agli altri precluso dalla già avvenuta precedente sua concessione.

La riforma della decisione di primo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello del P.M. inevitabilmente comporta la condanna altresì di tutti gli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente grado e di quelle relative al giudizio di primo grado.

All'affermazione di responsabilità dei sunnominati in ordine al decesso del Borga altresì consegue poi la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita INAIL, non potendosi certo revocare in dubbio la circostanza della loro sussistenza, quale invero dalle difese della responsabile civile e degli imputati non fatta oggetto della benché minima contestazione, sia in sé sia in riferimento all'entità stessa dei danni anzidetti siccome indicata nell'atto di costituzione ed in sede di conclusioni definitive dinnanzi al giudice di primo grado.

Proprio avuto riguardo a queste ultime può esser pertanto disposto il pagamento in favore della parte civile suddetta, a titolo definitivo, della somma di euro 237.996,39, oltre che delle spese di costituzione,

rappresentanza e difesa della medesima, a loro volta liquidate, avuto riguardo alla complessità della vicenda ed al relativo impegno professionale, in euro 3.774,00 per diritti ed onorari relativamente al primo grado di giudizio ed in euro 2.047,00 per diritti ed onorari relativi al secondo grado di giudizio; somme queste ultime maggiorate del 12,50% per spese generali, oltre che di IVA e CNPA:

La decisione di primo grado va pertanto, in conclusione, integralmente riformata nei termini che precedono.

Termine infine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Trento, Sezione Penale;
Visto l'art. 605 del Codice di Procedura Penale;

in riforma della sentenza impugnata, dichiara gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, condanna ciascuno alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio; li condanna inoltre, in solido, al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita INAIL, che liquida in euro 237.996,39, oltre le spese di costituzione, rappresentanza e difesa, che liquida in euro 3.774,00 per diritti ed onorari relativamente al primo grado di giudizio ed in euro 2.047,00 per diritti ed onorari relativi al secondo grado di giudizio; somme queste maggiorate del 12,50% per spese generali ed inoltre di IVA e CNPA:

Pena sospesa per tutti, tranne Conotter ; non menzione per Paris, Betta, Cristanelli, Luchi, Pollini, Tartarotti, Maschio, Vicenzi.

Fissa il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Trento, 24.10.2008

IL PRESIDENTE
(dott. CARMINE PAGLIUCA)



IL CONSIGLIERE EST.
(dott. MARIANO ALVIGGI)

